

REGIONE DEL VENETO



**ULSS2**  
MARCA TREVIGIANA

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI CAMPIONI BIOLOGICI E ALTRO MATERIALE PER L’AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 36 MESI.**

**CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO**

## ART. 1 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente capitolato tecnico disciplina l'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto di campioni biologici e di altro materiale, come indicato e meglio dettagliato nel successivo art. 6, necessari allo svolgimento delle attività delle UU.OO. di anatomia patologica, laboratorio analisi, microbiologia, oncologia, farmacia ospedaliera, e altre, nonché del dipartimento di medicina trasfusionale provinciale.

La procedura di gara sarà svolta mediante l'utilizzo della Piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, secondo le modalità descritte nel "disciplinare di gara".

Il servizio è articolato in trasporti interni ed esterni al territorio dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, come di seguito indicato e meglio specificato nel successivo art. 2.

Il servizio svolto deve essere considerato essenziale, per cui non potrà essere interrotto e/o sospeso per nessuna ragione (es. sciopero degli autisti, ecc.).

Il contratto avrà una durata di 36 mesi, rinnovabili di ulteriori 24.

Opzioni temporali: l'Aggiudicatario ha l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute fino a quando l'Azienda non abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto e ciò fino al limite massimo di 6 mesi dalla scadenza (ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Opzioni quantitative: ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il contratto d'appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura, in relazione ad un incremento dell'effettivo fabbisogno, in ordine a servizi previsti nell'affidamento, nella misura massima del 20%.

## ART. 2 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO.

Il servizio sarà articolato in trasporti programmati e trasporti non programmati, quest'ultimi attivabili su chiamata.

Il servizio ha ad oggetto, in particolare, il ritiro, trasporto e la consegna a temperatura controllata e registrata, tra Centri Prelievi, Distretti, Laboratori ed altre Strutture sanitarie all'interno e all'esterno del territorio dell'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, con tracciabilità dei percorsi e delle temperature, dei seguenti materiali:

- campioni biologici ed emocomponenti,
- farmaci chemioterapici,
- sacche parenterali,
- piccole quantità farmaci
- altro materiale d'uso

Il servizio è suddiviso in n. 3 lotti:

**Lotto n. 1:** riguarda i trasporti di campioni biologici vari, farmaci chemioterapici, sacche parenterali e sacche cordonali, emocomponenti come meglio specificati al successivo art. 6. Nel lotto sono compresi tutti i **trasporti programmati e non programmati** su chiamata.

Le sedi di prelievo e di destinazione, i percorsi, gli orari indicativi e i volumi di produzione dei trasporti programmati sono riportati nell'**Allegato n. 1 e nel testo**.

**N.B.:** per i campioni raccolti nelle sedi di prelievo e destinati ai Laboratori dei Centri Trasfusionali dei Distretti di Asolo, Pieve di Soligo e Treviso, dovrà sempre essere previsto un contenitore terziario dedicato e identificato per sede di destinazione e relativo secondario per ciascun punto di ritiro territoriale e per i punti prelievo degli ospedali di Vittorio Veneto, Oderzo, Montebelluna, con capacità di circa 20 campioni in provetta, trasporto a Temperatura di 15-25°C. In particolare, i campioni ritirati nei punti prelievo del distretto di Asolo (compreso ospedale di Montebelluna, che ha come punto di ritiro il Laboratorio Analisi) andranno conferiti al Centro trasfusionale di Castelfranco; quelli ritirati nei punti prelievo del distretto di Pieve di Soligo (compreso ospedale di Vittorio Veneto) andranno conferiti al Centro Trasfusionale di Conegliano; quelli ritirati nei punti prelievo del distretto di Treviso (compreso ospedale di Oderzo) andranno conferiti al Centro Trasfusionale di Treviso.

**Lotto n. 2:** riguarda i trasporti programmati di materiali biologici per il dipartimento di medicina trasfusionale nella tipologia meglio specificata nel successivo art. 6.

Le sedi di prelievo e di destinazione, i percorsi, gli orari indicativi e i volumi di produzione dei **trasporti programmati** sono riportati nell'**Allegato n. 2 e nel testo**.

**Lotto n. 3:** riguarda i trasporti programmati di campioni biologici dal Laboratorio di Analisi dell'Ospedale di San Donà di Piave (Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale) al Laboratorio di Microbiologia dell'Ospedale Ca' Foncello di Treviso (Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana). Restano salve tutte le condizioni di tracciabilità e registrazione delle temperature previste nel presente capitolato.

Le sedi di prelievo e di destinazione, i percorsi, gli orari e i volumi di produzione dei trasporti programmati sono riportati nel testo all'art. 6.

Gli orari dei trasporti programmati così come indicati negli allegati e negli altri casi previsti dal presente Capitolato, potrebbero subire variazioni nel corso del contratto, a seguito di mutate esigenze dell'Amministrazione (eventuali cambiamenti verranno preventivamente comunicati).

L'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana si riserva anche la facoltà di aggiungere nuovi percorsi programmati, (sia all'interno del territorio aziendale, sia all'esterno), di modificare quelli indicati e/o sopprimerli.

La ditta offerente, dovrà riorganizzare, secondo il proprio progetto tecnico, i trasporti programmati previsti negli **Allegati n. 1 e n. 2. Tale riorganizzazione dovrà risultare dal progetto tecnico nel quale la ditta dovrà indicare, per lotto, il numero complessivo annuo di chilometri necessari per garantire tutti i trasporti previsti nel lotto medesimo.**

Per i **trasporti programmati**, L'ULSS corrisponderà un canone mensile fisso (per singolo lotto) comprensivo di tutti i viaggi indicati dall'azienda. Tale importo non varierà se i chilometri annui previsti in caso di aggiunta o eliminazione/riduzione di un viaggio programmato, rientrano nella variazione di +/- 7% del numero complessivo dei chilometri/anno previsti per tutti i **viaggi programmati** del lotto.

Nel caso in cui la variazione non rientri nella % indicata, si procederà, per l'eccedenza, ad una variazione in aumento od in diminuzione del canone annuo complessivo, calcolato in base al costo chilometrico, così come proposto dalla ditta.

Si precisa che il suddetto canone deve considerarsi omnicomprensivo, comprendente tutti i costi diretti e indiretti quali: carburante, personale, pedaggi autostradali, ammortamento mezzi e dispositivi per il trasporto, gestione amministrativa, indennità di trasferta, pasti extra, altri costi generali, ecc.;

Per i **trasporti non programmati** su chiamata la fatturazione avverrà come previsto al successivo art. 5 del presente documento.

La Ditta, a seguito di sopraggiunte necessità dell'Amministrazione e previa richiesta da parte del Servizio interessato, dovrà assicurare il trasporto, eventuale, di materiali diversi da quelli indicati, non esplicitamente elencati (documentazione, piccoli strumenti, ecc.), della tipologia ed in quantità, volumi e peso compatibili con i trasporti oggetto del presente capitolato.

### **ART. 3 - CRITERI GENERALI PER I TRASPORTI**

Tutti i trasporti dovranno avvenire nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia, e, nello specifico, dalla normativa ADR (accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route), laddove applicabile.

La Ditta dovrà garantire la rintracciabilità/reperibilità degli autisti durante l'esecuzione del servizio, per eventuali urgenze.

La Ditta dovrà garantire la fornitura di idonei strumenti/materiali, secondo le norme vigenti, per il trasporto di campioni sottoposti all'applicazione della "Catena di custodia".

Per quanto riguarda il trasporto di **materiali biologici o altro materiale che necessita il mantenimento di una data temperatura, la sua registrazione ed il monitoraggio**, la Ditta dovrà dotarsi di mezzi, contenitori e apparecchiature tali da assicurare la tracciabilità, per l'intero percorso (dal punto prelievo al laboratorio/reparto destinatario), sia del contenuto di ciascun singolo contenitore terziario da trasporto, sia

quella complessiva del vano di trasporto, con segnalazione di avviso in tempo reale nel caso di alterazione della temperatura e conseguente attivazione di un mezzo di trasporto/contenitore sostitutivo.

La temperatura di conservazione dei campioni durante il trasporto dovrà essere registrata mediante dispositivo di misurazione fornito di certificato di taratura.

Il vettore dovrà garantire che il trasporto avvenga entro i limiti di temperatura indicati, nonché il mantenimento degli stessi, anche in condizioni di sosta del veicolo.

All'atto della consegna, il personale addetto al ricevimento verificherà le condizioni dei materiali ricevuti e raccoglierà i dati relativi all'avvenuto trasporto. Il trasportatore non dovrà lasciare il luogo di destinazione, se non a verifica conclusa.

Visto quanto sopra, non sarà consentito l'utilizzo di termometri per la registrazione estemporanea della temperatura e dichiarazioni non oggettivamente documentabili, per i tempi di percorrenza e le condizioni di trasporto.

#### **ART. 4 - DISPOSITIVI DI MISURAZIONE/TRACCIABILITA' DELLA TEMPERATURA**

La ditta si impegna a fornire evidenza di taratura e ricertificazione annuale, o ad effettuare verifica periodica metrologica del mantenimento e precisione delle prestazioni dichiarate dal fabbricante.

In ogni caso è obbligo della Ditta aggiudicataria garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la immediata sostituzione in caso di malfunzionamento o perdita delle caratteristiche di precisione e accuratezza, di ogni singolo dispositivo.

Il dispositivo dovrà essere integrato con un sistema in grado di:

- a) fornire automaticamente la tracciabilità della temperatura e del tempo di trasporto durante tutto il percorso, dal momento del ritiro dei campioni o altri materiali fino alla loro consegna alla sede di destinazione, con possibilità di scegliere la frequenza di registrazione della temperatura e comunque con intervalli non superiori a 5 minuti;
- b) registrare l'orario di inizio e fine del trasporto intesi come ritiro dei campioni presso la sede di prelievo e loro consegna all'operatore della sede di destinazione;
- c) dimostrare e garantire sempre l'associazione tracciata tra contenuto e contenitore o almeno tra contenitore secondario e terziario;

Il dispositivo di misurazione della temperatura dovrà essere posizionato, ad opera della Ditta, nel contenitore terziario.

Nel caso del trasporto del sangue e degli emocomponenti, di pertinenza del dipartimento di medicina trasfusionale, dovrà essere proposta una modalità di tracciatura che permetta la documentata e univoca associazione tra singolo contenitore terziario e materiale trasportato, permettendo di risalire in modo diretto o indiretto ai Codici delle unità contenute. Requisito minimo è la possibilità di acquisire codici a barre nel sistema di tracciatura del trasporto, da utilizzare come elemento rappresentativo del contenuto di ciascun singolo contenitore terziario e quindi a quest'ultimo associato nel sistema proposto.

**Per permettere l'integrazione col sistema aziendale di tracciatura dei campioni biologici, si richiede alla ditta offerente di presentare le specifiche tecniche con cui il sistema di tracciatura fornito trasmette dal momento della presa in carico del materiale, almeno le seguenti informazioni:**

- le associazioni tra un contenitore terziario e i contenitori secondari in esso contenuti, abbinamento effettuato dall'operatore del corriere usando il proprio sistema di tracciatura
- i dati di temperatura, nel tempo con cadenza di misura non inferiore a 5 minuti, rilevati all'interno del contenitore terziario e relativo codice dello stesso
- posizione GPS, completa di data e ora, relativa a un contenitore terziario e associato secondario, in tempo reale.

## ART. 5 - SERVIZIO DI TRASPORTO SU CHIAMATA

La Ditta appaltatrice, previa chiamata da parte del Servizio Económico o di altre Unità Operative autorizzate dall'Económico medesimo, dovrà provvedere al ritiro e alla relativa consegna, presso gli indirizzi indicati dalle varie Unità Operative dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, dei materiali oggetto di trasporto nella presente gara.

Si segnala, a titolo informativo, che nel corso del 2018, **solo per il Distretto di Treviso**, sono stati effettuati circa 1.400 trasporti su chiamata, (per un totale di circa 114.000 chilometri).

Dovrà essere garantito anche il **trasporto non programmato su chiamata di materiali biologici per il dipartimento di medicina trasfusionale** comprendente oltre agli emocomponenti, anche campioni biologici e relativa documentazione.

I trasporti potranno avvenire tra le strutture Trasfusionali dell'Azienda ULSS2 Marca Trevigiana, nonché tra le strutture Trasfusionali della Regione Veneto e, più raramente, anche tra le strutture Trasfusionali extraregionali.

In ogni caso la ditta dovrà garantire la disponibilità a trasportare anche referti delle analisi, materiale cartaceo e quant'altro si rendesse necessario.

Tutti i trasporti su chiamata, fatto salvo quanto espressamente previsto di seguito per il dipartimento trasfusionale, potranno svolgersi ogni giorno, comprese le festività, nell'arco delle 24 ore. Il tempo impiegato dal momento della chiamata all'inizio del servizio non dovrà essere superiore ai 60 minuti in caso di richieste con carattere di urgenza. Altre tipologie di chiamate, che non rivestono carattere di particolare urgenza, dovranno essere espletate possibilmente utilizzando il trasporto programmato.

Nel caso di richieste cliniche di emocomponenti per trasfusione, il servizio deve intendersi come dedicato ed esclusivo durante l'espletamento del trasporto e concerne il soddisfacimento delle richieste trasfusionali delle unità operative delle strutture ospedaliere dell'Azienda ULSS2, sulle tratte Treviso-Oderzo, Conegliano-Vittorio Veneto, Castelfranco-Montebelluna.

Per la tratta Treviso-Oderzo, il trasporto sarà attivabile su richiesta in tutto l'arco delle 24 ore (media di 150 richieste mensili, di cui circa 20 richieste tra le ore 20.00 e le ore 8.00).

Per la tratta Conegliano-Vittorio Veneto e Castelfranco-Montebelluna il servizio verrà richiesto a) dalle ore 16.00 alle ore 8.00 del giorno successivo nei giorni feriali non festivi, b) al sabato dalle ore 12.00 fino alle ore 8.00 della domenica, c) nelle domeniche e nei giorni festivi dalle ore 8.00 fino alle ore 8.00 del giorno successivo.

Nella maggior parte di questi casi, il servizio avrà per la Ditta un tempo obbligatoriamente inferiore a 60 minuti per l'accesso al punto di ritiro: il proprio operatore, provvisto degli appositi contenitori terziari per campioni biologici e per emocomponenti, accederà al reparto clinico che ha formulato la richiesta trasfusionale (Oderzo/Vittorio Veneto/Montebelluna), ritirerà dei campioni di sangue in provette per le prove pretrasfusionali e la documentazione cartacea, si recherà al Servizio Trasfusionale di pertinenza (Treviso/Conegliano/Castelfranco), attenderà il completamento delle attività pertinenti di laboratorio, ritirerà gli emocomponenti assegnati al paziente e li trasporterà al reparto clinico di partenza, senza fermate intermedie e nel minor tempo possibile. Il tempo intercorrente dalla chiamata alla presenza presso il punto di ritiro sarà oggetto di valutazione di merito.

Andrà osservato lo stesso criterio di registrazione e tracciabilità delle temperature e dei percorsi previsto per le movimentazioni di provette ed emocomponenti.

Sarà valutata la **predisposizione di un portale web** per l'inserimento delle richieste urgenti e non, per ricevere nel minor tempo possibile la conferma della disponibilità del trasporto/viaggio.

N.B.: alla Ditta potranno arrivare più chiamate contemporanee e per diverse destinazioni nella medesima fascia oraria.

Il prezzo del servizio del trasporto su chiamata sarà così determinato: **costo omnicomprendivo a km solo andata calcolato dalla sede dell'U.O. richiedente e fino alla destinazione più lontana del tragitto.**

Si precisa che, nel costo omnicomprendivo a km solo andata, devono essere ricompresi:

- tutti i costi diretti e indiretti quali: carburante, personale, pedaggi autostradali, ammortamento mezzi e dispositivi per il trasporto, gestione chiamate, gestione amministrativa, costi generali, ecc.;
- i costi per trasporti che prevedono un viaggio di andata e ritorno in urgenza quali, ad esempio: ritiro di farmaci presso altre strutture e ritorno con consegna alla Farmacia, richieste cliniche di trasfusione;
- i costi per trasporti multipli, cioè nei casi in cui presso la medesima destinazione (ancorché in reparti diversi) vengano consegnati più campioni: es. se a Padova devono essere consegnati più campioni presso Strutture/Laboratori diversi;
- i costi per tratte "lunghe" quali, ad esempio: eventuali costi extra sostenuti per orario straordinario, indennità di trasferta, pasti extra, ecc.

**Nel caso di un tragitto P1\_P2\_P1, qualora venga richiesto di consegnare del materiale anche al ritorno da P2 a P1, vanno conteggiati anche i km della tratta di ritorno.**

**Nel caso di un tragitto composto da più punti, quale ad esempio P1\_P2\_P3, i km di sola andata da fatturare sono dati dalla somma P1\_P2 + P2\_P3.**

La Ditta aggiudicataria dovrà predisporre apposito modulo riportante, oltre che il logo e l'intestazione della Ditta, le seguenti indicazioni:

1. data e ora di ricezione del collo;
2. data e ora d'inizio trasporto e data e ora di fine trasporto;
3. lettura dei km di partenza e di quelli d'arrivo;
4. indicazione del Servizio/Reparto richiedente e del suo Centro di Costo, ora di ricevimento della chiamata;
5. luogo di destinazione e motivazione del viaggio.

Detto modulo dovrà altresì essere controfirmato dall'Autista. La Ditta dovrà, inoltre, farsi carico della raccolta della firma dell'Unità Operativa richiedente e di quella destinataria. La stampa dei moduli sarà a carico della Ditta.

Eventuali servizi prestati in modo diverso da quanto previsto nel presente Capitolato verranno riconosciuti solo se autorizzati. Qualsiasi viaggio all'interno del territorio nazionale sarà remunerato al prezzo indicato nell'offerta; eventuali viaggi al di fuori del territorio nazionale saranno oggetto di preventiva contrattazione.

## **ART. 6 - MATERIALI DA TRASPORTARE**

### **LOTTO N. 1**

Il lotto ha ad oggetto il trasporto dei materiali di seguito elencati. Potranno essere oggetto sia di **trasporto programmato** sia di **trasporto non programmato su chiamata**. Nel primo caso i trasporti dovranno avvenire con le modalità (orari, tratte, frequenze, ecc.), previste nell'**Allegato n. 1**. Nel secondo caso i trasporti su chiamata maggiormente frequenti sono indicati nell'**Allegato n. 3**.

Ai fini del calcolo della base d'asta sono stati previsti dalla Stazione appaltante circa 415.000 chilometri annui per i trasporti programmati e circa 130.000 chilometri annui per i trasporti non programmati, pari a circa 545.000 chilometri annui complessivi.

Tutti i trasporti dovranno tenere conto anche di quanto previsto nelle seguenti voci a), b), c), d), e).

#### **a. CAMPIONI BIOLOGICI VARI.**

Fatto salvo quanto espressamente previsto per il trasporto di chemioterapici, sacche parenterali e sacche cordonali, le temperature di trasporto dovranno essere garantite come di seguito:

- CAMPIONI REFRIGERATI a + 4°C (con range tra +2 e +6 °C): campioni operatori ed eventuali liquidi biologici, campioni per urinocoltura, altri campioni che necessitano di refrigerazione.
- CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE (range tra +15°C e +25°C):

tutti i campioni in fissativo (urine e citologici con formalina al 10%, cancerogena, o in liquidi fissativi simili non cancerogeni) e altri tipi di campioni (campioni di sangue per analisi cliniche, tamponi, ecc.) andranno mantenuti alla temperatura di +20°C +/- 5°C.

**- CAMPIONI/MATERIALE CONGELATI:**

la Ditta dovrà garantire idonei mezzi/apparecchiature per la conservazione, durante il trasporto fino alla consegna, di materiale congelato, con mantenimento di temperatura di -18/-20°C.

**b. CHEMIOTERAPICI**

Il trasporto deve avvenire in conformità ai requisiti cogenti in materia:

- Provvedimento 5 agosto 1999 “Linee guida per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici antitumorali in ambiente sanitario”;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Ministero della Salute” Raccomandazione n. 14: Prevenzione degli errori in terapia con farmaci antitumorali” ottobre 2012; Linee Guida del Ministero della Salute (Gazzetta Ufficiale n° 236 del 7/10/1999).
- “Norme di Buona Preparazione” contenute nella Farmacopea Ufficiale italiana, XII edizione.

Il trasporto per norma può essere eseguito solamente da personale adeguatamente formato: allo scopo avverranno specifici corsi di formazione ad opera del personale dell’Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana.

A scopo informativo e indicativo, si illustra la procedura attualmente in essere. Il trasporto avviene mediante appositi contenitori secondari ermetici (da qui in avanti definiti “carrier”) adibiti al trasporto di farmaci antitumorali, che riportano la dicitura “Contenitore per il trasporto di farmaci antitumorali”. I preparati galenici magistrali a dose personalizzata contenenti farmaci chemioterapici antitumorali sono allestiti presso l’UFA (Unità Farmaci Antitumorali) della Farmacia Ospedaliera di Castelfranco Veneto e vengono sigillati in appositi bag non manomissibili e posti dal personale dell’UFA nei carrier. I carrier vengono poi inseriti all’interno di contenitori terziari coibentati (riportanti all’esterno la dicitura “Trasporto farmaci antitumorali”), dotati di alloggiamenti per cariche refrigerate (piastre stabilizzatrici) e contenenti un sistema di registrazione delle temperature durante il trasferimento. I carrier hanno la funzione di salvaguardare l’integrità delle preparazioni, riducendo il rischio di spandimento ed esposizione del personale ai farmaci citotossici. Inoltre minimizzano l’esposizione delle preparazioni antitumorali ad agenti esterni (luce, calore, etc) che possano accelerarne la degradazione chimico-fisica. I contenitori terziari attualmente in uso (di proprietà aziendale) sono circa 30.

Le caratteristiche dei contenitori secondari e terziari, da fornire, sono descritte più avanti nel paragrafo dedicato ai contenitori, unica differenza obbligatoriamente richiesta è la presenza sugli stessi delle diciture previste per il trasporto di farmaci antitumorali.

**Specifiche per il trasporto**

Le terapie oncologiche devono essere trasportate dall’UFA di Castelfranco Veneto verso i PP.OO. di:

1. Montebelluna (reparti vari)
2. Treviso (reparti vari)
3. Oderzo (reparti vari)
4. Vittorio Veneto (reparti vari)
5. Conegliano (reparti vari)

La frequenza è giornaliera 5 giorni su 7 (escluse le festività infra-settimanali, esclusi sabati e domeniche) nelle fasce orarie sotto indicate.

**Fasce orarie:**

6.30-6.45 primo giro verso PP.OO. di Treviso (reparti vari), Vittorio Veneto (reparti vari), Conegliano (reparti vari)

7.30 - 8.00 giro verso Montebelluna (reparti vari)

9.30 - 10.00 secondo giro verso P.O. di Treviso (reparti vari), eventualmente (secondo programmazione) P.O. Oderzo

11.30 - 12.00 terzo giro verso P.O. di Treviso (reparti vari), P.O. Oderzo, eventualmente (secondo programmazione) PP.OO. di Vittorio Veneto (reparti vari) e Conegliano (reparti vari)

**Obblighi del Trasportatore e modalità di esecuzione del servizio** (situazione in essere ad oggi, si rappresenta come esempio della modalità del servizio, che organizzativamente dovrà essere mantenuta):

- Il trasportatore, all'orario concordato, si reca presso l'UFA di Castelfranco Veneto dove riceve in consegna i *carrier* destinati ai diversi reparti dei diversi PP.OO..
- Il trasportatore si identifica nella piattaforma informatizzata IVCHECK inserendo le proprie credenziali di accesso nel sistema, quindi con il lettore ottico rileva il bare-code del *carrier* appena prelevato e prende in consegna le terapie in esso contenute.
- Il trasportatore, dopo il *check out*, pone ogni carrier nel corrispondente contenitore coibentato, posiziona la piastra stabilizzatrice, avvia il monitoraggio in continuo delle temperature, chiude l'unità di trasporto.
- Il trasportatore compila e firma le bolle di trasporto.
- Il trasportatore deve porre particolare attenzione a non rovesciare il contenuto e particolare cura nel garantire la sicurezza nell'alloggiamento.
- Il trasportatore attualmente provvede alla consegna nelle UU.OO. dei diversi PP.OO.
- Il trasportatore, nel caso di ritardi rispetto ai tempi di consegna, dovrà avvertire l'UFA o i referenti dei reparti.
- Il trasportatore provvede alla consegna al reparto utilizzatore prioritariamente rispetto ad ogni altra eventuale attività, azzerando le soste intermedie.
- Il trasportatore consegna il farmaco e poi riporta le unità di trasporto vuote (*carrier* e contenitore terziario) all'UFA di Castelfranco Veneto.

L'unità di trasporto non deve mai essere lasciata incustodita in qualsiasi momento del trasporto o esposta a calore, agenti atmosferici esterni o altre situazioni ambientali che possano accelerare la degradazione del preparato.

L'unità di trasporto deve essere maneggiata con cura e tenuta in condizioni ambientali buone, non deve essere appoggiata in luoghi umidi e/o sporchi.

L'unità di trasporto, dopo essere stata presa in consegna dal trasportatore, può essere aperta solo dal personale autorizzato di reparto.

All'arrivo in reparto il personale verifica che la temperatura non abbia superato i +25 °C e che non sia scesa al di sotto dei +2 °C.

Ogni automezzo deve disporre del **kit antisversamento** in caso di versamenti accidentali di chemioterapici e deve essere dotato di sistema per il trasporto a temperatura controllata e di tracciabilità dei tragitti.

La Ditta Aggiudicataria manterrà la modalità in essere sopraesposta, dovrà fornire le piastre stabilizzatrici, il contenitore terziario e secondario e il sistema di misurazione/registrazione della temperatura di trasporto, con tracciabilità dei percorsi e disponibilità di report archiviabile.

### c. SACCHE PARENTERALI

Il percorso abituale prevede 1 viaggio giornaliero con automezzo dotato di vano refrigerato, con la presa in carico delle sacche parenterali, in contenitori terziari a tenuta termica (vedi paragrafo relativo alle

caratteristiche dei contenitori) provvisti di apposite piastre stabilizzatrici (entrambi forniti dalla Ditta Aggiudicataria), presso l'UO Farmacia di Vittorio Veneto con destinazione i reparti clinici degli Ospedali di Montebelluna e Castelfranco Veneto; i giorni della settimana previsti sono: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì.

La temperatura di mantenimento durante il trasporto deve essere compresa tra +2 e +8 °C. Il vano di carico dovrà essere lavabile impermeabile e non deperibile a seguito dell'impiego di disinfettante (cfr art. 9)

Attualmente i viaggi giornalieri prevedono il trasporto di almeno venti contenitori con dimensioni di ca. 35x38x30 cm, per un peso complessivo di circa 70Kg.

#### d. SACCHE CORDONALI

La Banca del Cordone dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso deve provvedere al trasporto delle donazioni di sangue cordonale (sacche di sangue cordonali, prelievi ematici materni basali ed al follow-up, documentazione) dai Punti Nascita esterni all'Ospedale di Treviso al proprio Laboratorio e dei Kit da prelievo da quest'ultimo ai primi. Inoltre, ha necessità di spedire campioni di plasma materno al Trasfusionale di Conegliano e al Laboratorio Regionale di Riferimento per il West Nile Virus (Microbiologia Azienda ospedaliera di Padova).

Il servizio prevede: il ritiro del contenitore terziario dedicato presso la Banca del Cordone di Treviso, il ritiro, il trasporto e la consegna delle sacche cordonali dai Punti Nascita di raccolta (di seguito elencati) alla Banca del Cordone di Treviso, nonché il trasporto al punto nascita dei kit da prelievo, forniti all'addetto al trasporto dalla Banca del Cordone. I Kit di raccolta da trasferire dalla Banca ai Punti Nascita, sono confezionati in normali scatole di cartone su cui in pennarello indelebile è annotato il nome e l'indirizzo del Punto Nascita destinatario.

Il servizio prevede dei trasporti giornalieri **programmati** e dei **trasporti urgenti non programmati**. La chiamata del trasporto urgente è attivata dalla Banca del Cordone in qualsiasi orario compreso tra le ore 8.00 del lunedì fino alle ore 16.00 del venerdì, mentre da dopo le ore 16.00 del venerdì fino alle ore 12.00 della Domenica sarà lo stesso punto nascita interessato a chiamare l'addetto al trasporto. Alla chiamata, questi dovrà recarsi entro il tempo massimo di 2 (due) ore presso la Banca del Cordone dell'Ospedale di Treviso per ritirare il contenitore terziario dedicato, che viene fornito dalla Banca stessa, quindi recarsi presso il punto nascita, attendere il confezionamento del contenitore e quindi tornare nel più breve tempo possibile alla Banca del Cordone.

I Punti Nascita che partecipano al programma di donazione del sangue cordonale della Banca di Treviso sono elencati nella sottostante griglia dove sono riportate anche le distanze da Treviso e i tempi medi di percorrenza (in sola andata).

Punti nascita	Km	Tempo di percorrenza	Punti nascita	Km	Tempo di percorrenza
Adria	101	1 <sup>h</sup> :35	Oderzo	33.1	0 <sup>h</sup> :39
Belluno	76	0 <sup>h</sup> :56	Rovigo	98.8	1 <sup>h</sup> :20
Castelfranco Veneto	25.6	0 <sup>h</sup> :39	San Donà di Piave	24.8	0 <sup>h</sup> :35
Conegliano	24.9	0 <sup>h</sup> :36	Vittorio Veneto	36.2	0 <sup>h</sup> :40
Montebelluna	21.9	0h:32			

Volumi di attività: i trasporti intra-provincia di Treviso sono circa n° 4 alla settimana; i trasporti extra-provinciali sono circa 4 alla settimana.

Il trasporto delle donazioni e dei campioni venosi materni deve essere effettuato ad una temperatura compresa tra i 2°C e 10°C. A questo scopo la Banca fornisce ai Corrieri un frigorifero portatile (contenitore terziario) alimentabile attraverso la presa elettrica dell'accendisigari del veicolo utilizzato come navetta per la movimentazione. Il vettore dovrà quindi mantenere collegato il dispositivo durante l'intero trasporto (in andata e in ritorno). Il contenitore sarà dotato dalla Banca di data-logger per il rilevamento delle temperature.

Fa eccezione la spedizione delle donazioni da Oderzo, che potrà essere eseguita con i contenitori terziari ed i dispositivi di stabilizzazione della temperatura dello stesso tipo di quelli utilizzati routinariamente per il trasporto delle unità di emazie concentrate (sempre con temperatura compresa tra i 2°C e 10°C). In tale caso la registrazione e la tracciabilità della temperatura avverrà con la modalità prevista per i trasporti del Dipartimento di medicina trasfusionale.

Per quanto concerne l'invio ai Punti Nascita dei "Kit da prelievo", la temperatura di trasporto deve essere compresa tra 0°C e +35°C e la confezione sarà accompagnata da un data logger fornito dalla Banca.

Per il ritiro delle donazioni, i Corrieri devono accedere alle Sale Parto con il frigorifero portatile. E' compito del Personale delle Sale Parto trasferire le donazioni o i campioni ematici di follow-up.

Tutte le specifiche del processo di ritiro, trasporto e consegna dovranno essere descritte e sottoscritte in apposita procedura operativa elaborata dalla Banca del Cordone in collaborazione con la Ditta Aggiudicatrice.

La Ditta Aggiudicataria dovrà gestire ritiro, trasporto e consegna con tracciabilità degli orari di inizio e fine trasporto, dei percorsi seguiti (il tragitto dovrà essere il più breve possibile e senza soste intermedie), nonché l'alloggiamento in sicurezza del contenitore nel vano dell'automezzo.

**e. UNITA' DI EMOCOMPONENTI (trasporto non programmato su chiamata cfr. art. 5)**

- unità di emazie concentrate (peso lordo pari a circa 300g/unità). Temperatura di trasporto: tra +2°C e +6°C, con massima escursione termica a +10°C;
- unità di concentrati piastrinici (peso lordo pari a circa 300-400 g/unità). Temperatura di trasporto: tra +20°C e +24°C;
- unità di plasma liquido (peso lordo pari a circa 720g/unità). Temperatura di trasporto: tra +2°C e +6°C.

**LOTTO N. 2**

Il lotto ha ad oggetto il trasporto di materiali biologici per il dipartimento di medicina trasfusionale, come di seguito indicati. **Il lotto prevede solo i trasporti programmati** che dovranno essere effettuati con le modalità (orari, tratte, frequenze, ecc.), previste nell'**Allegato n. 2** e tenuto conto anche di quanto successivamente previsto per ciascuna tipologia di prodotto trasportato.

Ai fini del calcolo della base d'asta sono stati previsti dalla Stazione appaltante circa 198.000 chilometri annui.

Il trasporto dei materiali oggetto del presente lotto deve considerarsi dedicato, da svolgersi nel minor tempo possibile, utilizzando percorsi che ottimizzino i tempi di percorrenza e senza interruzioni o scali non richiesti.

1. unità di sangue intero (peso lordo pari a circa 800 g/unità) e di plasma da aferesi (peso lordo pari a circa 730 g/unità), dalle sedi di raccolta (servizi di Medicina Trasfusionale degli ospedali di Conegliano, di Vittorio Veneto, di Oderzo, di Treviso, di Montebelluna) alla sede centralizzata di lavorazione (uosd Medicina trasfusionale, ospedale di Castelfranco Veneto). Temperatura del trasporto: nella norma tra +20 e +24 °C, con massima escursione termica a +30°C; sarà inoltre richiesto un trasporto settimanale con intervallo di temperatura, nella norma, tra +2 e +6 °C, con massima escursione termica a +10°C (per unità di sangue intero leucodepleto, raccolte da AVIS Treviso, giacenti presso SIT Treviso e da trasportare al centro di lavorazione di Castelfranco (peso lordo pari a circa 800g/unità);
2. unità di emazie concentrate (peso lordo pari a circa 300g/unità), dalla sede di lavorazione alle sedi di utilizzo (servizi di Medicina Trasfusionale degli ospedali di Conegliano, di Vittorio Veneto, di Oderzo, di Treviso, di Montebelluna). Temperatura di trasporto: tra +2°C e +6°C, con massima escursione termica a +10°C;

3. unità di concentrati piastrinici (peso lordo pari a circa 300-400 g/unità), dalla sede di produzione alle sedi di utilizzo (servizi di Medicina Trasfusionale degli ospedali di Conegliano, di Vittorio Veneto, di Oderzo, di Treviso, di Montebelluna). Temperatura di trasporto: tra +20 °C e +24°C;
4. unità di plasma fresco congelato (peso lordo pari a circa 720g/unità), dalla sede di produzione alle sedi di utilizzo (servizi di Medicina Trasfusionale degli ospedali di Conegliano, di Vittorio Veneto, di Oderzo, di Treviso, di Montebelluna). Temperatura di trasporto: tra -30°C e -25°C, comunque mai superiore a -20°C (nelle peggiori condizioni e solo eccezionalmente);
5. campioni ematici, in provetta, di donatori, prodotti in ogni sede del Dipartimento trasfusionale (Treviso, Oderzo, Vittorio Veneto, Conegliano, Montebelluna, Castelfranco) e da smistare verso le varie sedi di esecuzione dei test laboratoristici: al Servizio Trasfusionale di Treviso i campioni per la determinazione del gruppo sanguigno dei donatori (una provetta per ogni donazione) e degli aspiranti donatori (da una a due provette per aspirante), al Centro Trasfusionale di Conegliano i campioni per i test di sierologia immunoenzimatica e NAT test, più campioni per sieroteca (in tutto 3 provette per ogni donazione o per aspirante), al Centro Trasfusionale di Castelfranco i campioni per l'industria di plasmaderivazione (una provetta per donazione); occasionalmente potranno associarsi alcuni campioni per la determinazione di ulteriori esami di sierologia. Temperatura di trasporto: tra +20 e +24°C.
6. campioni ematici di utenti esterni e pazienti interni, per la determinazione di test di immunoematologia e biologia molecolare di pertinenza del DIMIT, prelevati nei reparti delle sedi ospedaliere di Vittorio Veneto, Conegliano, Montebelluna, Castelfranco e nei punti prelievo distrettuali e ospedalieri dei laboratori degli stessi ospedali: tali campioni, dai punti prelievo distrettuali e ospedalieri dovranno dapprima convergere verso i servizi trasfusionali di pertinenza territoriale ed in seguito, dopo aver subito controllo di idoneità da parte degli operatori dei servizi stessi e parziale riduzione per il trattenimento in sede di alcune tipologie di campioni, dovranno essere trasportati al SIT Treviso, sede centralizzata di esecuzione della maggior parte dei test. Temperatura di trasporto: tra +20 e +24°C.

Altre tipologie di trasporto per il DIMIT (provette, materiali per il prelievo) tra gli ospedali di Treviso, Oderzo e la struttura sanitaria di Motta di Livenza, sono programmati con due viaggi al giorno da lunedì a venerdì e un viaggio al sabato e sono compresi nelle tabelle allegate.

Il vettore deve assicurare:

- a) Vani di carico a temperatura controllata adeguati alle quantità e tipologia dei materiali oggetto della movimentazione tali da garantire la disponibilità di tre range di conservazione: temperatura ambiente (20°-24°C), temperatura di refrigerazione (2°-6°C), temperatura di congelamento ( $\leq -25$ );
- b) il mantenimento, durante il viaggio, delle condizioni qualitative del materiale trasportato e delle condizioni di conservazione richieste dalla tipologia dei materiali trasportati, oltre che il monitoraggio della temperatura stessa;
- c) la tracciabilità del trasferimento, come descritto diffusamente più sotto.

Inoltre, il Vettore deve informare in tempo reale il Mittente ed il Destinatario su eventuali ritardi nel trasporto e nella consegna e altre criticità/eventi avversi.

Il confezionamento ed il trasporto delle unità di sangue intero ed emocomponenti dovranno altresì avvenire in modo da permettere:

- **Conservazione ottimale** delle unità di sangue intero ed emocomponenti prelevati al fine di mantenere le caratteristiche qualitative e le proprietà biologiche;
- **Condizioni di sicurezza** per gli operatori coinvolti;
- **Salvaguardia dell'ambiente** (condizioni di trasporto tali da evitare la dispersione nell'ambiente di agenti potenzialmente infettanti).

### LOTTO N. 3

Il lotto ha ad oggetto il **trasporto programmato** di materiali biologici dal Laboratorio di Analisi dell'Ospedale di San Donà di Piave (Azienda Ulss n. 4 Veneto orientale) al Laboratorio di Microbiologia dell'Ospedale Ca' Foncello di Treviso (Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana). La tipologia di materiale prevede campioni per gli esami di sierologia (epatite, HIV, TORCH), BK e batteriologia.

Ai fini del calcolo della base d'asta sono stati previsti dalla Stazione appaltante circa 41.500 chilometri annui.

**Le sedi di prelievo e di destinazione, i percorsi, gli orari indicativi e i volumi di produzione dei trasporti programmati sono riportati nella tabella seguente:**

Tratta	Giorni svolgimento del servizio	Numero viaggi a settimana	Descrizione attività
San Donà di Piave - Treviso	dal lunedì al venerdì	5	ore 10.00 San Donà di Piave - ritiro presso il Laboratorio Analisi ore 10.45 arrivo a Treviso per consegna presso il Laboratorio di Microbiologia
	dal lunedì al venerdì	5	ore 12.00 San Donà di Piave - ritiro presso il Laboratorio Analisi ore 12.45 arrivo a Treviso per consegna presso il Laboratorio di Microbiologia
	Sabato	1	ore 12.00 San Donà di Piave - ritiro presso il Laboratorio Analisi ore 12.45 arrivo a Treviso per consegna presso il Laboratorio di Microbiologia

La numerosità dei campioni da trasportare per viaggio, nei rispettivi contenitori primari, è, allo stato attuale e salvo successive modifiche, stimata in:

- 30 piastre da coltura
- 20 flaconi da emocoltura
- 60 swap (tamponi)
- 3 contenitori per esame BK
- 60 campioni in provetta

La temperatura di trasporto prevista, salvo successive modifiche, è quella ambiente (+20°C +/- 5°C)

### ART. 7 - CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI

Per garantire il corretto trasporto su strada dei materiali biologici, gli stessi dovranno essere trasportati in **tre diversi contenitori**, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia.

a) Nello specifico si osserva quanto segue (fatte salve le caratteristiche particolari previste per il dipartimento di medicina trasfusionale enunciate al punto b):

**-contenitore primario:** esso contiene il materiale biologico. Può trattarsi di provette, tubi, ampole o sacche per emocomponenti in ogni caso deve essere di materiale impermeabile, a tenuta stagna, con chiusura ermetica, etichettato; **detto contenitore viene messo a disposizione dall'Azienda Ulss2;**

**-contenitore secondario** per campioni biologici: è un contenitore di materiale resistente, impermeabile, a tenuta stagna, adatto a contenere e proteggere il recipiente primario (o più contenitori primari), adeguatamente collocati e avvolti in materiale assorbente non particolato, presente in quantità sufficiente ad assorbire tutto il liquido fuoriuscito in caso di rottura del recipiente. All'esterno del secondo recipiente devono essere riportate tutte le indicazioni previste ex lege. Più specificatamente i contenitori secondari dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere a tenuta ermetica, sanificabili e disinfettabili, completi di maniglia e ganci;
- forniti di rack interno per il trasporto dei campioni biologici (portaprovette);
- di dimensioni modulari ai contenitori terziari;
- essere di materiale plastico rigido resistente agli urti e impermeabile;
- essere dotati singolarmente di materiale assorbente in quantità sufficiente ad assorbire la totalità del sangue contenuto in caso di rottura del contenitore primario;
- essere certificati per il trasporto di liquidi biologici potenzialmente infetti;
- essere chiudibili senza l'ausilio di apparecchiature;
- essere apribili senza l'uso di lame o forbici;
- essere certificati come dispositivi medici di Classe I, conforme a quanto prescritto dalla direttiva 93/42/CEE, commercializzato con marcatura CE.

Il contenitore secondario per il trasporto dei farmaci antitumorali dovrà riportare le diciture di legge ed essere omologato specificamente; il contenitore secondario per le sacche parenterali ed i farmaci dovrà avere comunque le caratteristiche sopradescritte.

**-contenitore terziario:** è il contenitore più esterno in cui collocare il recipiente secondario per evitare danneggiamenti causati da fattori esterni quali agenti fisici o acqua. Il contenitore esterno deve essere di materiale resistente ad urti ed intemperie ed in grado di proteggere il contenuto dalle variazioni di temperature esterne. A tale fine la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla convalida dei contenitori e del trasporto, fornendo documentazione delle prove eseguite, in collaborazione e seguendo le indicazioni e i criteri di riferimento del servizio interessato. Il trasporto dovrà essere mantenuto nello stato di convalida e in caso di mutate condizioni o modifiche dei contenitori terziari o altro che possa incidere sulla conservazione prevista per il materiale trasportato.

La Ditta provvederà- se richiesto e su indicazioni del servizio interessato-alla riconvalida del processo di trasporto o alla riqualificazione dei contenitori o dei mezzi, fornendone esplicita documentazione.

Il contenitore terziario dovrà necessariamente riportare esternamente le seguenti indicazioni: 1) "materiale biologico", con pittogramma di rischio biologico e indicazione della temperatura di conservazione; 2) numero telefonico e nome del referente del servizio da contattare in caso di incidente o fermo auto; 3) Centro prelievi o Servizio di provenienza e sede di destinazione finale

Per i farmaci antitumorali dovrà riportare le scritte previste per legge; per le sacche parenterali e per i farmaci dovrà avere comunque le caratteristiche sopradescritte.

**I contenitori secondari e terziari e i sistemi di registrazione della temperatura vengono forniti dalla Ditta aggiudicataria**, la quale dovrà assicurare l'igienizzazione e la pulizia, la manutenzione correttiva, il rinnovo tecnologico e gli approvvigionamenti necessari o supplementari eventuali.

La preparazione del contenitore primario e di quello secondario sono a carico del personale dell'Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana, mentre la preparazione del contenitore terziario è a carico del personale della Ditta, sotto la guida e sorveglianza del personale di servizio, quando presente. Saranno fornite, da parte dell'Azienda ULSS2, precise istruzioni operative a tale riguardo.

Il vettore si farà carico di fornire i contenitori secondari in numero sufficiente ad assicurare lo scambio vuoto-pieno presso i punti di ritiro. Deve essere evitata in modo assoluto la commistione all'interno dello stesso contenitore terziario di campioni biologici provenienti da punti ritiro diversi e sedi di destinazione diverse.

b) Caratteristiche particolari dei contenitori per il Dipartimento di Medicina Trasfusionale.

I contenitori primari (sacche, provette) devono essere trasportati in appropriati contenitori secondari (contenitore di materiale resistente, impermeabile, a tenuta stagna ed adatto a contenere e proteggere il recipiente primario) e terziari (contenitore più esterno in cui collocare il recipiente secondario per evitare danneggiamenti causati da fattori esterni, quali agenti fisici o acqua) con le specifiche di seguito descritte, secondo la tipologia di materiale trasportato.

#### 1) Contenitori per il trasporto di campioni a fini diagnostici

I **contenitori secondari** devono possedere le seguenti caratteristiche:

- Contenitori a tenuta ermetica sanificabili e disinfettabili, completi di maniglia e ganci;
- Forniti di rack interno per il trasporto dei campioni biologici (Portaprovette);
- Di dimensioni modulari ai contenitori terziari;
- essere di materiale plastico rigido resistente agli urti e impermeabile;
- essere dotati singolarmente di materiale assorbente in quantità sufficiente ad assorbire la totalità del sangue contenuto in caso di rottura del contenitore primario;
- essere certificati per il trasporto di liquidi biologici potenzialmente infetti;
- essere chiudibili senza l'ausilio di apparecchiature;
- essere apribili senza l'uso di lame o forbici;
- essere certificati come dispositivi medici di Classe I, conforme a quanto prescritto dalla direttiva 93/42/CEE, commercializzato con marcatura CE.

Il vettore si farà carico di fornire i contenitori secondari, in numero sufficiente ad assicurare lo scambio vuoto-pieno presso i punti di ritiro.

#### 2) Contenitori per il trasporto di sangue intero ed emocomponenti

I **contenitori secondari** devono possedere le seguenti caratteristiche:

- essere monouso
- essere di materiale plastico resistente, impermeabile, a tenuta stagna;
- essere dotati singolarmente di materiale assorbente in quantità sufficiente ad assorbire la totalità del sangue contenuto in caso di rottura del contenitore primario;
- essere certificati per il trasporto di liquidi biologici potenzialmente infetti;
- essere chiudibili senza l'ausilio di apparecchiature;
- essere apribili senza l'uso di lame o forbici;
- essere certificati come dispositivi medici di Classe I, conforme a quanto prescritto dalla direttiva 93/42/CEE, commercializzato con marcatura CE.

Come previsto dagli standard SIMTI versione corrente (società italiana medicina trasfusionale e immunoematologica), si richiede l'utilizzo di contenitori secondari monouso e per singola unità esclusivamente per il trasporto del sangue intero e plasma da aferesi dai punti di raccolta al Centro di lavorazione di Castelfranco. Per gli altri trasporti il contenitore secondario monouso dovrà avere dimensioni tali da contenere da 10 a massimo 15 unità di emazie concentrate.

Il vettore si farà carico di fornire i contenitori secondari al dipartimento di medicina trasfusionale, con approvvigionamento periodico tale da permettere, senza interruzioni di servizio, il confezionamento degli emocomponenti da parte degli operatori delle strutture trasfusionali.

I **contenitori terziari** (per entrambe le tipologie di trasporto sopracitate) devono possedere le seguenti caratteristiche:

- essere conformi alla normativa vigente (marcatura CE, circolare n. 16 del 20.07.1994, circolare n. 3 08 Maggio 2003);
- essere costituiti di materiale resistente agli urti e alle intemperie;
- essere dotati di chiusura ermetica;
- essere dotati di superfici interne facilmente pulibili
- conformi alla norme CE, FCC ed allo standard IP66 per protezione antipolvere e impermeabilità;

Se trattasi di contenitori con mantenimento attivo della temperatura, gli stessi dovranno avere la possibilità di impostazione della temperatura e avere una distribuzione uniforme della temperatura al loro interno.

I contenitori terziari devono essere dotati di un sistema per il monitoraggio e la registrazione della temperatura. Il vettore si farà carico di fornire i contenitori terziari in numero sufficiente ad assicurare un trasporto che garantisca l'inalterabilità, l'integrità e la corretta conservazione del contenuto. Nel caso in cui i contenitori terziari non siano di tipo attivo dovranno essere forniti idonei stabilizzatori di temperatura, certificati, con la possibilità di essere preconditionabili (temperature rispettivamente +4°C e +22°C; va prevista anche la eventuale fornitura di piastre per la conservazione durante il trasporto degli emocomponenti o campioni biologici congelati, nel caso non vengano offerti contenitori con refrigerazione attiva), tenendo conto che questi dispositivi sono considerati consumabili e quindi da sostituire -a carico della ditta appaltatrice- dopo un periodo variabile.

Il vettore si farà carico di fornire i contenitori terziari e le eventuali piastre stabilizzatrici in numero adeguato ai volumi trasportati. Nel caso di fornitura di contenitori terziari non attivi, questi contenitori con le rispettive piastre devono pervenire ad ogni ritiro già adeguatamente preconditionati a cura dell'Appaltatore, in relazione alla tipologia prevista di prodotto da trasportare.

I campioni o gli emocomponenti classificati come infetti dovranno obbligatoriamente essere confezionati separatamente in contenitori secondari e terziari dedicati, aventi le stesse caratteristiche precedentemente descritte rispettivamente nei paragrafi 1 e 2.

La Ditta aggiudicataria, oltre a presentare documentazione comprovante la sussistenza delle caratteristiche materiali e prestazionali previste dal presente capitolato, dovrà collaborare alla convalida dei contenitori e del trasporto, a cura del Dipartimento di Medicina Trasfusionale, che detterà le specifiche e le modalità di attuazione del piano di convalida. Il trasporto dovrà essere mantenuto nello stato di convalida e in caso di mutate condizioni o modifiche dei contenitori terziari o altro che possa incidere sulla conservazione prevista per il materiale trasportato o modifiche delle norme per il trasporto del sangue, emocomponenti o materiali biologici, la Ditta dovrà collaborare- sempre in accordo con il servizio interessato-alla riconvalida del processo di trasporto e alla riqualificazione dei contenitori o dei mezzi, che si riterranno concluse positivamente solo se saranno rispettati e confermati i requisiti previsti.

Ogni contenitore terziario dovrà essere univocamente identificabile all'esterno e dovrà riportare in superficie le seguenti informazioni:

- nome e indirizzo e numero di telefono della struttura mittente (a cura del committente);
- nome e indirizzo e numero di telefono della struttura destinataria (a cura del committente);
- tipologia di prodotti contenuti (a cura del committente);
- temperatura prevista per il trasporto dei prodotti (a cura dell'Appaltatore);
- simbologia per l'orientamento della confezione (a cura dell'Appaltatore);
- eventuale simbologia per i contenitori fragili (a cura dell'Appaltatore);
- pittogramma "rischio biologico" e codice UN3373 - Imballaggi combinati per materie biologiche categoria B (a cura dell'Appaltatore);
- dicitura: "NON APRIRE", "MANEGGIARE CON CURA" (a cura dell'Appaltatore).

I supporti su cui tali informazioni saranno riportate dovranno avere caratteristiche tali da garantire la facile lettura, l'indelebilità e la non accidentale rimovibilità dal contenitore stesso.

**I contenitori secondari e terziari e i sistemi di registrazione della temperatura vengono forniti dalla Ditta aggiudicataria**, la quale dovrà assicurare la manutenzione correttiva, il rinnovo tecnologico e gli approvvigionamenti necessari o supplementari eventuali. La Ditta provvederà al mantenimento dello stato di pulizia ed igiene sanitaria dei contenitori terziari e dei contenitori secondari rigidi.

La preparazione del contenitore primario e di quello secondario sono a carico del personale delle strutture trasfusionali e così pure l'alloggiamento dei secondari nei contenitori terziari, che dovranno giungere al punto di ritiro già preconizionati alla temperatura prevista.

Le eventuali non conformità riscontrate dalla Ditta o dal Servizio richiedente andranno valutate collegialmente per il risolvimento e le opportune azioni correttive.

Ogni veicolo destinato al trasporto, dovrà essere provvisto di un **kit di protezione** (guanti, mascherine, etc.) individuale e un **kit antispandimento** per la decontaminazione del mezzo e/o del contenitore terziario.

Per ciascun percorso dovrà essere tenuto all'interno del mezzo utilizzato un **“registro di percorso”** (che potrà essere richiesto dall'Azienda ULSS2 per eventuali accertamenti), su cui verrà riportato, per ogni giornata di esecuzione del servizio, quanto segue:

- data
- ora di inizio e fine del servizio
- numero km. iniziale e finale
- targa del mezzo

#### **Ulteriori documenti di riferimento per la Medicina Trasfusionale:**

-Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n.191. Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

-Accordo tra il Governo, le Regioni e le PA di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2010, All. A “Requisiti strutturali tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) e dell'articolo 19, comma 1 della legge 21 ottobre 2005, n. 219”

-Decreto Ministero della Salute 2 novembre 2015. Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti.

-Centro Nazionale Sangue “Guida alle attività di convalida, qualificazione e change control” Ed.1 2014

### **ART. 8 - SERVIZI GESTIONALI**

L'appaltatore deve essere in grado di gestire tutte le missioni di trasporto, dalla richiesta alla conclusione della missione; per ogni tipologia di trasporto l'appaltatore deve gestire tutte le varie fasi delle missioni urgenti e programmate richieste dalla Azienda ULSS2 e dalle strutture trasfusionali del DIMT, garantendo la rilevazione e la tracciatura dei relativi dati di attività, attraverso l'utilizzo di idonei sistemi informatizzati.

La Ditta deve provvedere a sue spese alle attrezzature e ai materiali necessari per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto (compreso eventuali pc, stampanti e il **sistema informatizzato - hardware e software** -

completo di tutte le apparecchiature necessarie, il materiale di consumo e l'eventuale collegamento alla rete aziendale per il trasferimento dei dati). Per i trasporti non programmati (urgenti o non urgenti) la Ditta deve garantire l'operatività per l'intero orario di servizio (24H) e deve assicurare obbligatoriamente la totale ricettività delle chiamate con riscontro tracciato all'Azienda, in tempo reale, dell'avvenuto contatto e dell'avvio del servizio nei tempi previsti. In caso di interruzione accidentale del servizio di trasporto la Ditta deve assicurare una immediata presa in carico e conclusione positiva del servizio di trasporto in oggetto con altrettanto immediata comunicazione agli operatori mittenti e destinatari.

Un **applicativo web** deve dare visibilità e controllo di tutte le missioni: deve consentire di interrogare i dati delle missioni in corso fin dall'avvio del servizio di trasporto e infine visualizzarne la chiusura, generando un rapporto finale. **Con l'utilizzo di un solo programma o indirizzo web, deve essere possibile "vedere" le missioni e avere dati sull'operatività del servizio.** Il programma deve essere **interrogabile da remoto da parte degli operatori dei servizi interessati. Va prevista una profilatura degli Utenti abilitati all'accesso che consenta la visione distinta delle missioni richieste.**

Per ogni richiesta di missione l'applicativo deve consentire la registrazione dei dati del richiedente, data e ora della richiesta, data e ora prevista per l'effettuazione, modalità di effettuazione (urgente/programmato), tipologia del materiale da trasportare, coppia origine-destinazione, dati relativi alla temperatura di trasporto.

Deve essere previsto per tutti i dati un sistema di **back-up**.

Per il Dipartimento di medicina trasfusionale, è considerato requisito obbligatorio che, nel corso della missione, l'applicativo, interfacciandosi con un sistema mobile collegato al contenitore, consenta la **geolocalizzazione, la tracciatura dello stato del trasferimento e la temperatura di mantenimento; inoltre, i dati registrati dovranno essere disponibili in tempo reale e scaricabili in forma elaborabile.**

## **ART. 9 - CARATTERISTICHE MEZZI DI TRASPORTO**

La ditta dovrà mettere a disposizione **idonei mezzi di trasporto** per l'effettuazione del servizio. I veicoli che la ditta intende utilizzare dovranno essere, preferibilmente, **a ridotto impatto ambientale ed a basso consumo energetico** e rispettare i criteri ambientali riportati nella sezione "6.2 - specifiche tecniche", del decreto 8 maggio 2012, concernente i **criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada** (GU n. 129 del 05/06/2012), modificato dal Decreto 30 novembre 2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (GU n. 290 del 13/12/2012).

L'offerente, pertanto, dovrà produrre **l'elenco dei veicoli che intende mettere a disposizione** e, per ciascuno di essi, la relativa carta di circolazione, nonché una dichiarazione dalla quale risulti il livello di emissioni di CO<sub>2</sub>.

Sarà oggetto di valutazione il numero di veicoli a ridotto impatto ambientale, rispetto a quelli complessivamente messi a disposizione.

I mezzi dovranno essere immatricolati secondo le vigenti disposizioni di legge, provvisti delle necessarie autorizzazioni ed assicurazioni, in perfetto stato di efficienza, di capacità ed idoneità adeguata alla tipologia di materiale da trasportare, condotti da autisti abilitati. La Ditta, pertanto, dovrà utilizzare solo automezzi omologati per i servizi oggetto di gara e conformi a quanto previsto dalla normativa ADR, laddove applicabile.

I mezzi utilizzati dovranno essere dotati di appositi dispositivi che permettano la massima sicurezza per gli operatori, il materiale trasportato e l'ambiente (protezione da rischio biologico, mantenimento delle temperature previste per ciascuna tipologia di prodotto, ecc.).

Ogni automezzo, infatti, deve disporre del kit emergenza antisversamento in caso di versamenti accidentali di chemioterapici e/o sostanze biologiche per la decontaminazione del mezzo e/o del contenitore terziario, nonché di un kit di protezione (guanti, mascherine, etc.) individuale.

Il vano di carico dovrà essere lavabile impermeabile e non deperibile a seguito dell'impiego di disinfettante.

Per ciascun percorso dovrà essere tenuto all'interno del mezzo utilizzato un "registro di percorso" (che potrà essere richiesto dall'Azienda Ulss2 per eventuali accertamenti), su cui verrà riportato, per ogni giornata di esecuzione del servizio, quanto segue:

- data;
- ora di inizio e fine del servizio;
- numero km. iniziale e finale;
- targa del mezzo.

Gli automezzi utilizzati dalla Ditta aggiudicataria per l'espletamento del servizio, dovranno essere di tipo "autocarro" e dovranno corrispondere per numero, tipologia ed anno di immatricolazione a quelli indicati in sede di gara.

Per il servizio di **trasporto per il Dipartimento di Medicina Trasfusionale**, dovranno essere utilizzati autoveicoli con le caratteristiche previste dalla vigente normativa per il trasporto di campioni biologici ed emocomponenti

Come previsto dal Decreto del 9 settembre 2008 - Regolamentazione degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma ed organi - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2008 nr. 219, sono da ritenersi requisiti minimi indispensabili le seguenti caratteristiche:

1. la **tara** degli autoveicoli, oltre quanto definito per la generalità dei veicoli, comprende anche tutta l'attrezzatura fissa necessaria allo svolgimento delle specifiche funzioni;
2. gli autoveicoli debbono essere **coibentati e refrigerati** ed essere dotati di: almeno una porta su una fiancata, con esclusione di quelle d'accesso alla cabina, nonché una porta posizionata sulla parte posteriore del veicolo stesso; un vano di carico confinato, separato dall'abitacolo e destinato esclusivamente all'alloggiamento di idonei contenitori termici (attivi o passivi) per il trasporto di plasma congelato;
3. gli autoveicoli debbono essere dotati di un **dispositivo supplementare di segnalazione visiva** a luce lampeggiante blu e di quello di allarme previsti dall'art. 177 del codice della strada. Saranno a carico dell'aggiudicatario l'ottenimento e il disbrigo di tutte le relative pratiche per l'autorizzazione a tale tipologia di trasporto;
4. gli autoveicoli debbono avere la colorazione fondamentale bianca e portare su ogni fiancata, nonché anteriormente (se esiste lo spazio per l'applicazione) e posteriormente il **simbolo internazionale di soccorso** riportato nell'allegato tecnico al decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553;
5. gli autoveicoli debbono essere dotati di una fascia di **pellicola retroriflettente** vinilica autoadesiva di colore arancione, di altezza minima di 10 cm, applicata lungo la fiancata e la parte posteriore, nonché nella parte interna delle ante della porta posteriore (se si tratta di porta a battente). Sono ammesse altre indicazioni (es. fascia aziendale), purché non luminose, retroriflettenti o fosforescenti;
6. sulla fiancata degli autoveicoli per il trasporto di plasma deve essere riportata, in forma chiaramente individuabile, la **denominazione dell'Appaltatore**;
7. i materiali di rivestimento comunque presenti nel vano di carico debbono essere **ignifughi o autoestinguenti**. L'impianto elettrico, asservito alle eventuali attrezzature e/o apparecchiature presenti nel vano di carico, deve essere realizzato con **adeguate protezioni e deve essere certificato dall'allesitore a norma del decreto legislativo n. 81/2008** e successive modifiche ed integrazioni. Gli autoveicoli debbono essere **muniti di estintore**.

La ditta concorrente dovrà fornire una **dichiarazione sulla conformità dell'automezzo in base ai requisiti di legge sulla "regolamentazione del trasporto del sangue"**.

Si precisa inoltre che gli automezzi dovranno essere dotati comunque di **aria climatizzata, scatola nera dotata della seguente strumentazione di bordo**:

- (i) Rilevazione di posizione;
- (ii) Controllo della posizione in tempo reale;
- (iii) Gestione degli allarmi con impostazione soglie rilevazione degli allarmi;
- (iv) Odometro;
- (v) Display in remoto per segnalazione visiva/acustica;

- (vi) ESP – Controllo Elettronico della Stabilità;
- (vii) Telefonino e Radiotelefonino per garantire la continua comunicazione con l'autista dell'autoveicolo.

#### **ART. 10 - MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI**

La Ditta dovrà effettuare la necessaria manutenzione, **ordinaria e straordinaria**, di tutti i mezzi di trasporto, assicurando, contemporaneamente, la continuità operativa dei servizi; la stessa dovrà provvedere, altresì, alla pulizia interna ed esterna degli automezzi ed al lavaggio degli stessi.

A cadenza trimestrale e a campione senza preavviso, l'Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana potrà provvedere ad eseguire i dovuti controlli, previa acquisizione dei libretti di circolazione, e dei relativi registri della manutenzione, comprese le revisioni periodiche di legge.

#### **ART. 11 - ATTIVAZIONE DEI SERVIZI**

I servizi devono essere attivati **entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi** dalla data di sottoscrizione del contratto.

Nel caso di esecuzione anticipata in via d'urgenza i servizi devono essere attivati:

- **entro il giorno successivo decorrente dalla data del verbale di consegna anticipata in via d'urgenza;**
- **entro il giorno espressamente indicato nel verbale di consegna anticipata in via d'urgenza.**

#### **ART. 12 – SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

##### **A) Descrizione generale del sistema di controllo e monitoraggio**

L'Azienda ULSS n. 2 si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente Capitolato oltre a quelli dichiarati dalla Ditta in sede di presentazione dell'offerta di gara.

Con l'espressione *sistema di controllo* si intende quello strumento volto ad accertare l'esistenza o meno dei requisiti cardine del Servizio prestato dalla Ditta, accertamento all'esito del quale, in caso di riscontrata mancanza dei predetti requisiti, l'Azienda ULSS n. 2 procederà direttamente con l'invio di contestazioni e l'applicazione delle relative penali.

Il *sistema di monitoraggio*, invece, è uno strumento utilizzato al fine di misurare il livello del Servizio prestato dalla Ditta, valutando, pertanto, la performance fornita da quest'ultima.

Tale sistema, garantendo la facoltà di monitorare la prestazione resa, permette di valutare la stessa anche allo scopo di individuare un'eventuale miglioramento del Servizio. Viene definita altresì la modalità con cui procedere con le contestazioni e l'applicazione di eventuali penali per servizi resi al di sotto della soglia di accettazione.

Lo scopo e la finalità di tale sistema risulta pertanto duplice, consistendo sia nella verifica del Servizio reso, sia, nel caso risultasse necessario, nell'indicazione delle azioni di miglioramento da applicare.

Più precisamente, tale attività ha per **oggetto** i requisiti essenziali del Servizio reso, la performance del Servizio, la *customer satisfaction* dei destinatari del Servizio, oltre che l'esecuzione di *audit* del sistema.

In merito a ciò si individuano e descrivono gli **strumenti e le modalità** attraverso le quali tale operazione di controllo e monitoraggio trova concreta attuazione.

Criterio guida è quello per cui tale sistema deve essere posto in essere attraverso la combinazione di strumenti e modalità, capaci di garantire l'ottimizzazione del rapporto tra l'efficacia del controllo e il costo del controllo da eseguirsi. Tale valutazione dovrà prevedere un vantaggio sia per l'ULSS n. 2, che avrà un conseguente impatto sia sul servizio ricevuto sia per il prestatore del Servizio che, diversamente, avrà un impatto sulla modalità di erogazione del Servizio stesso.

## **B) Elementi oggetto di controllo**

Sono qui di seguito individuati i campi sui quali il controllo va eseguito.

### **a) Controllo dei requisiti del Servizio**

Per requisiti del Servizio si intendono quegli elementi costitutivi essenziali che connaturano la prestazione resa dalla Ditta e che la stessa è tenuta a garantire all'ULSS n. 2 secondo quanto specificato in relazione ai singoli interventi oggetto del Servizio.

Tale tipologia di controllo ha lo scopo di accertare l'esistenza o meno dei requisiti minimi ed essenziali del Servizio senza i quali il Servizio stesso non può considerarsi tale. Tale attività è pertanto volta a garantire l'esecuzione della prestazione dovuta secondo quanto indicato nel contratto.

### **b) Monitoraggio dei livelli - *performance* del Servizio (Service Level Agreement)**

Il monitoraggio della performance del Servizio ha lo scopo di valutare l'andamento ed il risultato del processo di erogazione del Servizio medesimo, valutando la bontà dello stesso attraverso l'analisi di *specifici indicatori*.

Più precisamente, tale monitoraggio, viene posto in essere per migliorare e valutare se la performance prestata dalla Ditta è in linea con le aspettative e le necessità degli utilizzatori.

In particolare, per ogni elemento del servizio considerato, in relazione ad ogni indicatore, vengono definite al più le seguenti soglie di accettazione secondo le seguenti modalità:

- conforme al servizio richiesto: tale soglia intende delineare il limite prestazionale, al di sopra del quale l'ULSS n. 2 e quindi l'utilizzatore ricevono un servizio in linea con le aspettative;
- conforme ma da migliorare: tale soglia intende delineare quella condizione nella quale il servizio reso è conforme a quanto richiesto, ma soggetto ad un miglioramento. Tale livello si presenta in quelle condizioni per le quali il livello prestazionale potrebbe essere migliorato, aumentando la capacità di soddisfazione degli utilizzatori, in tutti i suoi aspetti. Ciò si rispecchia quando il fornitore/utilizzatore evidenziano dei miglioramenti senza introdurre elementi aggiuntivi di servizio;
- da rifiutarsi: tale soglia intende delineare il limite al di sotto del quale il servizio non si intende accettabile.

Tale sistema garantisce la possibilità di accertare la capacità della Ditta di rispettare il livello del servizio richiesto oltre che di comprendere la capacità del fornitore di attivare azioni di miglioramento nel caso gli indicatori evidenzino *performance* sotto la soglia.

### **c) Monitoraggio della *customer satisfaction* dei destinatari del Servizio**

Il monitoraggio della *customer satisfaction* viene eseguito sui destinatari del Servizio reso secondo degli strumenti *ad hoc*.

Tale monitoraggio ha quindi lo scopo di conoscere il punto di vista dell'utilizzatore, così da definire e mettere in atto le opportune azioni di miglioramento alla luce dei risultati pervenuti. Nel presente Documento vengono riportate le fasi dello sviluppo metodologico per l'applicazione di questa tipologia di monitoraggio.

#### **d) Esecuzione di *audit* del processo**

L'esecuzione di audit, ovvero di verifiche ispettive sui sistemi di gestione, ha la finalità di valutare lo stato di conformità del sistema di gestione dell'organizzazione e l'attuazione dei processi rispetto ai requisiti contrattuali. Nello specifico, si tratta di uno strumento per determinare il grado effettivo di capacità di un'azienda di fornire prodotti o servizi conformi nell'ottica di soddisfazione del cliente.

Tali audit consentono, perciò, di valutare la capacità del sistema di gestione del fornitore di:

- gestire il processo conformemente ai requisiti contrattuali;
- valutare le modalità di esecuzione del processo;
- valutare l'avanzamento delle azioni di miglioramento condivise a seguito delle analisi dei dati di *performance* e della *customer satisfaction*.

Al fine di valutare lo stato di conformità del sistema di gestione dell'organizzazione e l'attuazione dei processi rispetto ai requisiti contrattuali, l'ULSS n. 2 si riserva la possibilità di eseguire degli audit di sistema programmati. La programmazione degli audit, conformemente alla norma ISO 19.011, verrà definita in fase di stesura del contratto entro 9 mesi dall'attivazione del Servizio per il primo anno e successivamente con una apposita riunione da tenersi entro il 31 gennaio di ogni anno. Oltre agli audit programmati potranno essere svolti audit non programmati qualora la situazione e le performance lo richiedano. Il team di audit sarà definito dall'ULSS. n. 2.

#### **C) Revisione del sistema di monitoraggio e controllo**

La revisione del sistema di monitoraggio e controllo consiste in quel procedimento volto a rivedere e revisionare l'intero sistema al fine di individuare l'adozione di eventuali elementi migliorativi alla luce del principio di ottimizzazione tra i costi del controllo e la loro efficacia. Detto aggiornamento potrà, inoltre, essere apportato nei casi di nuove conoscenze tecnico-scientifiche relative agli strumenti e alle modalità di controllo e monitoraggio, nonché alla loro efficacia. Il procedimento di revisione sarà adottato su richiesta da parte dell'Azienda e comunicato all'Appaltatore.

#### **D) Verifica, monitoraggio e controllo del servizio**

L'Azienda ULSS n. 2 **si riserva di attivare**, nel corso della durata dell'appalto, un sistema di monitoraggio volto a verificare la corrispondenza della sua esecuzione con quanto previsto nei documenti di gara, nel progetto tecnico dell'Appaltatore (controllo dei requisiti e dei livelli di servizio). Nel sistema di monitoraggio verranno definite anche le periodicità dei controlli.

### **1- MONITORAGGIO DEI REQUISITI**

In particolare, per quanto riguarda il controllo dei requisiti, che consiste nella verifica degli elementi essenziali del servizio, al fine di valutare la rispondenza a quanto dichiarato e/o previsto, si riportano, di seguito alcuni dei requisiti che formeranno oggetto del sistema di monitoraggio:

- utilizzo e funzionalità di appositi dispositivi per:
  - fornire automaticamente la tracciabilità della temperatura con frequenza di registrazione ad intervalli non superiori a 5 minuti, durante tutto il percorso e in tempo reale;
  - fornire automaticamente il tempo di trasporto;
  - fornire registrazione dell'orario di inizio e fine del trasporto;
  - dimostrare e garantire sempre l'associazione tracciata tra contenuto e contenitore o almeno tra contenitore secondario e terziario, in tempo reale;
  - posizionamento dei dispositivi di misurazione della temperatura;
  - fornire posizione GPS, completa di data ed ora, in tempo reale;
- certificato di taratura del dispositivo di misurazione della temperatura e certificazioni annuali (oppure verifiche periodiche metrologiche del mantenimento e precisione del dispositivo);
- corretto trasporto del materiale secondo le prescrizioni del presente Capitolato;
- corrispondenza delle caratteristiche dei contenitori secondari e terziari forniti a quanto previsto dal presente Capitolato;
- corretta tenuta del "registro di percorso";
- predisposizione e la corretta tenuta del "modulo" da compilarsi in caso di trasporto in urgenza, con tutte le indicazioni previste dal presente Capitolato;
- corrispondenza degli automezzi utilizzati per l'espletamento delle attività oggetto di appalto alle caratteristiche descritte nel presente Capitolato e a quanto dichiarato in sede di gara;
- avvenuta manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di trasporto e loro pulizia e sanificazione;
- corretto funzionamento del sistema informatizzato (hardware e software), dell'applicativo web, e dei servizi gestionali come previsto nel presente Capitolato e come da proposta in sede di gara;
- osservanza dei criteri generali e specifici per i trasporti;
- rispetto delle procedure di sicurezza secondo quanto previsto dal D.lgs 81/2008 e s.m.i.;
- stipula della polizza assicurativa per danni a terzi;
- il mantenimento dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di idoneità previsti all'art. 6 e 7.1 del Disciplinare di gara;
- corretta applicazione delle condizioni normative e retributive del personale impiegato dall'Appaltatore;
- osservanza di quanto disposto dal presente documento in relazione al personale dipendente;
- osservanza degli obblighi a carico dell'Appaltatore;
- osservanza degli obblighi di segretezza e riservatezza a carico dell'Appaltatore e del personale da questo utilizzato per lo svolgimento del servizio;
- adeguamento alle nuove disposizioni di legge in caso di innovazione normativa;
- rinnovo di autorizzazioni e certificazioni, che l'Appaltatore è obbligato a possedere, in caso di loro scadenza nel corso di esecuzione contrattuale.

Detto elenco non deve ritenersi esaustivo, potendo essere individuati ulteriori requisiti in sede di costruzione del sistema di monitoraggio.

Gli esiti dei controlli verranno comunicati alla Ditta Aggiudicataria dall'Azienda ULSS n. 2 per le eventuali controdeduzioni che dovranno essere tempestive e comunque avvenire entro giorni 10 (dieci).

Eventuali anomalie che non fossero prontamente risolte verranno segnalate all'Ufficio amministrativo competente per la formale contestazione e l'eventuale applicazione delle penali e/o delle azioni di miglioramento necessarie.

## **2 - LIVELLO DEL SERVIZIO**

Per quanto riguarda il controllo del livello del servizio, che consiste nella verifica del risultato del servizio nel rispetto di quanto stabilito nel presente Documento, ed è basato su principi di obiettività, controllo statistico e misurabilità, si comporrà dei seguenti elementi:

- addetti al controllo e responsabile del controllo;
- strumenti/attrezzature di misurazione.

La Ditta dovrà provvedere alla raccolta dati e alla loro registrazione per ottenere gli indicatori previsti. A fine mese tali dati dovranno essere inseriti in un apposito file, secondo gli accordi stabili con l'Azienda ULSS n. 2.

La Ditta dovrà, quindi, sempre mettere a disposizione i dati di registrazione che sono:

- i supporti informatici hardware e software;
- la strumentazione per la misurazione oggettiva, con lettura immediata dei risultati, di alcuni parametri costituenti il risultato dell'esecuzione del servizio;
- la taratura, riferita a campioni riconosciuti a livello nazionale ed internazionale degli strumenti utilizzati per il controllo e loro manutenzione;
- gli autisti impiegati;
- gli orari di inizio e fine trasporto;
- la data di trasporto;
- l'individuazione dei campioni trasportati e del loro contenuto;
- ecc. ...

**Si riportano alcuni degli indicatori che saranno oggetto del suddetto monitoraggio:**

- % di trasporti avvenuti entro 60 minuti dal momento della chiamata all'inizio del servizio, per il "trasporto su chiamata in urgenza";
- % di trasporti avvenuti entro i tempi stabiliti per il "trasporto programmato";
- % di trasporti effettuati nel rispetto delle temperature di conservazione previste.

È previsto un periodo di messa a punto del sistema dei controlli di massimo 6 mesi dalla sua attivazione. Per un periodo di messa a punto inferiore ai 6 mesi, si procederà con la relativa verbalizzazione e ne sarà documentato il termine da parte dell'Azienda ULSS n. 2. Qualora decorrano i 6 mesi, si presume comunque portato a completamento il periodo di messa a punto.

\*\*\*

L'Azienda ULSS n. 2 **si riserva**, altresì, previa sottoscrizione di un protocollo operativo in accordo con l'Appaltatore, **di attivare** il monitoraggio della "*customer satisfaction*" ed di attivare "*verifiche ispettive*" (*audit*).

\*\*\*

### **ART. 13 – CONTINUITÀ DEL SERVIZIO**

La Ditta deve garantire il servizio di trasporto con assoluta continuità; non sono pertanto ammesse interruzioni a causa di scioperi o per manutenzione dei veicoli.

La Ditta aggiudicataria per nessuna ragione potrà sospendere o non eseguire, in tutto od in parte, le attività oggetto del presente servizio, anche in caso di sciopero, pena la risoluzione del contratto. In caso di sciopero del personale o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali le ferie, le aspettative o le malattie), la Ditta aggiudicataria dovrà darne comunicazione scritta all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, con opportuno preavviso.

In caso di guasto in costanza di percorso, o per qualsivoglia altro evento ostativo, la Ditta aggiudicataria deve provvedere in proprio al completamento del tragitto, avendo cura di limitare entro termini ragionevoli i possibili ritardi al tempo di percorrenza programmato.

Resta inteso che l'attività costituisce servizio pubblico essenziale.

In caso di malattia e/o infortunio degli addetti al servizio in questione, la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare in ogni caso la continuità e l'efficienza del servizio.

#### **ART. 14 - RESPONSABILE DEI RAPPORTI CON LA DITTA AGGIUDICATARIA**

La Ditta aggiudicataria, prima dell'avvio del servizio, comunicherà all'Azienda ULSS il nominativo del proprio Referente responsabile degli aspetti organizzativi e gestionali del servizio, al quale rivolgersi **in ogni momento** in caso di necessità. Verrà individuato anche un suo/suoi delegato/i, con identici poteri e obblighi, che fungerà/anno da riferimento in caso di assenza o impedimento del primo.

Per una verifica del servizio sono richiesti incontri periodici tra il Referente dell'Azienda ULSS, il Referente della Ditta e gli operatori coinvolti nel servizio.

Potrà essere previsto un incontro ogni qualvolta ci sia un nuovo inserimento o insorgano particolari problematiche. Tali incontri dovranno essere concordati direttamente tra il Referente ULSS e il Referente della Ditta.

#### **ART. 15 - PERIODO DI PROVA**

Per i primi **6 (sei) mesi** l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana una valutazione ampia e complessiva del rapporto contrattuale.

Il contratto si risolve nel caso di mancato superamento del periodo di prova, valutato secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

La comunicazione di mancato superamento del periodo di prova alla Ditta aggiudicataria verrà data con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari rispetto alla scadenza dei primi sei mesi.

Qualora la Ditta aggiudicataria non superi il periodo di prova, l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana si riserva la facoltà di affidare il servizio oggetto del presente appalto, per il restante periodo, alla Ditta che segue nella graduatoria della gara.

#### **ART. 16 - OBBLIGHI DELLA DITTA**

La Ditta aggiudicataria dovrà svolgere il servizio con la massima professionalità, assicurando sempre efficienza ed efficacia.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a:

- essere in possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni occorrenti per l'esercizio dei servizi richiesti, così come previsto dalla normativa vigente;
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle previste dai rispettivi contratti di lavoro vigenti durante tutto il periodo di validità dell'appalto;
- rispettare tutti gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia;
- assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono dei servizi oggetto dell'appalto, nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy.

**La Ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà conformarsi, nel corso del contratto, a tutte le eventuali nuove disposizioni che dovessero intervenire in materia di innovazione normativa ed innovazione tecnologica.**

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre a quanto sopra descritto, tutti gli oneri e i rischi relativi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché ogni ulteriore attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni nello stesso contenuti.

L'Appaltatore si impegna, tra l'altro, a:

- tenere completamente indenne la Stazione appaltante per i danni che dovessero derivare a persone e/o cose nell'esercizio della propria attività;
- realizzare ed attuare procedure, protocolli, istruzioni operative a supporto per garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni erogate;
- garantire, per gli operatori impegnati nella gestione del servizio, tutte le condizioni normative ed economiche previste dai contratti collettivi di lavoro;
- assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, di infortuni ed igiene del lavoro, nonché a svolgere tutti i controlli di carattere igienico sanitario;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto;
- provvedere alla completa organizzazione del proprio personale;
- sostituire il personale in caso di assenza;
- garantire per tutta la durata del contratto il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali relative al servizio;
- garantire la qualificazione degli operatori tramite idonei iter formativi.

L'Appaltatore è obbligato, altresì:

- ad indicare le generalità, il numero e la qualifica del personale impiegato nel servizio e ad assolvere agli obblighi informativi verso la Stazione appaltante ottemperando a tutti gli adempimenti previsti;
- a fornire al personale impiegato, ai propri collaboratori e/o soci lavoratori:
  - tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento dell'appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge;
  - tesserini di riconoscimento riportanti la denominazione del datore di lavoro, le generalità del lavoratore, la fotografia e la mansione svolta.

Il personale impiegato, i collaboratori ed i soci lavoratori dell'Appaltatore, dovranno obbligatoriamente utilizzarli durante l'esecuzione del servizio.

Si precisa che le spese per i dispositivi di protezione individuale, i tesserini, i distintivi ed ogni altra spesa affine o conseguente all'organizzazione del personale sono a completo carico dell'Aggiudicatario.

L'Appaltatore garantisce la continuità del servizio e l'immediata copertura di eventuali temporanee assenze del personale, provvedendo alla loro sostituzione con altro personale idoneo, impegnandosi, altresì, a sostituire tempestivamente il personale valutato non conforme alla deontologia professionale.

Il servizio sarà svolto con organizzazione e gestione autonoma da parte dell'aggiudicatario, senza diretti interventi, gerarchici e dispositivi, della Stazione appaltante su detto personale.

Pertanto, tutto il personale adibito al servizio oggetto del contratto opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Aggiudicatario, sia nei confronti dei terzi, sia nei confronti della Stazione appaltante.

Il personale in servizio è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione e rispetto che definiscono un comportamento civile e corretto, attenendosi comunque alle linee indicate dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dalla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva di effettuare accertamenti amministrativi per verificare il rispetto delle normative vigenti e delle condizioni contrattuali per quanto concerne il personale impiegato nell'appalto.

L'Appaltatore dovrà, a pena di risoluzione del contratto, produrre su richiesta della Stazione appaltante tutta la documentazione necessaria al fine di comprovare il permanere dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore si impegna ad aggiornare, almeno ogni sei mesi, l'elenco del personale e dei documenti connessi e a dare comunicazione tempestiva di ogni variazione dello stesso alla Stazione appaltante.

L'Appaltatore nell'esercizio della propria attività deve garantire l'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi comprese quelle emanate da A.N.AC., in relazione ad ogni aspetto relativo all'erogazione dei servizi in appalto ed all'esercizio della propria attività.

In particolare è richiesta l'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio.

## **ART. 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA**

L'Aggiudicatario è tenuto:

- a mantenere riservati i dati sanitari, economici, statistici, amministrativi, anagrafici concernenti i cittadini-utenti e concernenti il personale, che vengono portati a sua conoscenza, in relazione alla effettuazione delle prestazioni di cui alla presente gara d'appalto che sono stati formalmente dichiarati riservati dall'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana e nel rispetto della normativa sulla privacy;
- a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma;
- a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio;
- ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, eliminare il rischio di accesso non autorizzato o non conforme;
- ad individuare gli incaricati, nominandoli per iscritto, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- a gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti dei dati sensibili;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.

L'Aggiudicatario si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati il livello di discrezione, non inferiore alla cura e discrezione usate dallo stesso nei confronti dei propri dati di natura simile.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi. Si impegna, altresì, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente sul trattamento dei dati e si impegna a comunicare all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

Gli obblighi sopra elencati non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Conformemente l'Amministrazione manterrà riservate, in fase di esecuzione contrattuale, le informazioni tecniche dell'Impresa che venissero portate a sua conoscenza nonché i dati tecnici forniti dall'Impresa stessa.

L'Aggiudicatario, infine, è tenuto a consegnare, al termine del rapporto contrattuale e su supporto informatico, tutti i dati e le informazioni di carattere anagrafico e statistico, riguardanti il servizio svolto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda stessa ed ai terzi.

Per il trattamento dei dati e il consenso al trattamento si richiama espressamente l'art. 33 del presente documento.

## **ART. 18 - GARANZIA DEFINITIVA**

La Ditta Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell'Azienda, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% (dieci per cento) - eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA.

La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno sei mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda Ulss, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

La garanzia deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato dall'Azienda e la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria oltre che l'addebito dei danni e delle maggiori spese per l'Azienda.

Lo svincolo della garanzia avverrà solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Trascorsi 180 giorni dalla scadenza del contratto, lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il RUP abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.

In caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari, imprese retiste, GEIE, (art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del D. Lgs. n. 50/2016), la riduzione dell'importo della garanzia del 50% è possibile solo se tutte le imprese, costituenti l'associazione, il consorzio ordinario, il GEIE o la rete di imprese che partecipano alla gara, sono in possesso della certificazione di qualità.

In caso di partecipazione di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la riduzione dell'importo della garanzia del 50% per il possesso della certificazione di qualità è possibile solo se la predetta certificazione è posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del Codice, si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata esecutrice oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o della/e consorziata/e esecutrice/i.

In caso di avvalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Aggiudicatario.

La riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se l'aggiudicatario possiede i requisiti per la sua riduzione indipendentemente dal fatto che gli stessi siano posseduti dall'impresa ausiliaria.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento.

## **ART. 19 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

Successivamente all'aggiudicazione, sarà stipulato apposito contratto, ai sensi e con le modalità previste all'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il contratto verrà stipulato entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avverrà entro il termine suddetto per causa imputabile all'Appaltatore (es. mancata presentazione dei documenti contrattuali), quest'ultimo decadrà dall'aggiudicazione e la Stazione appaltante acquisirà la garanzia provvisoria oltreché riservarsi l'addebito degli eventuali danni e delle eventuali maggiori spese per l'Azienda.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell'Aggiudicataria.

Per quanto concerne l'imposta di bollo, troveranno applicazione le disposizioni del D.P.R. 642/1972, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27/03/2002, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 03/04/2006 e la Legge n. 71 del 24/06/2013.

Nel dettaglio, saranno assoggettati ad imposta di bollo:

- il Contratto;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- gli eventuali chiarimenti forniti in sede di gara;
- l'Offerta economica;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici di cui al Protocollo di legalità del 06/04/2017.

In caso di urgenza, il committente, nelle more della stipula del contratto, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria si scioglia dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

L'Azienda si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l'Aggiudicataria receda dal contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

## **ART. 20 - CONTROLLI QUALITATIVI PERIODICI**

L'Azienda ULSS n. 2 potrà individualmente predisporre, in qualsiasi momento, tutti gli accertamenti ed i controlli sulle modalità operative della fornitura e del servizio che riterrà necessari, onde verificare l'esatta rispondenza delle stesse a quanto statuito contrattualmente.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto individuato dalla Stazione appaltante (o suoi delegati) verifica il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità dei servizi erogati. L'Appaltatore è tenuto alla corretta esecuzione dei servizi secondo quanto disposto dal presente documento.

## **ART. 21 - PERSONALE DIPENDENTE E OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO**

Tutto il personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni in appalto dovrà avere regolare contratto con la Ditta Aggiudicataria dell'appalto stesso.

L'Appaltatore deve avvalersi di propri operatori qualificati / specializzati, che parlino la lingua italiana. Dovrà altresì dotarli di un tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e le mansioni svolte dal lavoratore stesso.

L'Appaltatore dovrà dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente appalto, secondo le venti disposizioni di legge e quanto previsto nel presente Capitolato.

Nel rispetto della normativa vigente, la clausola sociale di assorbimento del personale prevede di utilizzare, per l'esecuzione dell'appalto, in via prioritaria, i lavoratori del precedente appalto a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione dell'appalto stesso. Si vedano al riguardo le informazioni, le prescrizioni e i dati forniti con il Disciplinare di gara.

Il personale dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità. E' a carico della Ditta Aggiudicataria la predisposizione e l'effettuazione delle visite periodiche ed altri adempimenti previsti per il personale dipendente, collaboratori e/o soci lavoratori impiegati nelle mansioni. In tal senso l'Azienda ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento dell'appalto.

In caso di sostituzione prevedibile, la comunicazione dei nominativi, della qualifica e delle abilitazioni professionali dovrà avvenire, quanto meno, con 2 (due) giorni lavorativi di anticipo rispetto all'intervenuta sostituzione. Dovrà essere garantito il passaggio di consegne tra il personale uscente ed il/i nuovo/i incaricato/i.

In caso di sostituzione non prevedibile, la comunicazione dei nominativi, della qualifica e delle abilitazioni professionali dovrà avvenire contestualmente al verificarsi dell'evento. Anche in questo caso dovrà essere garantito il passaggio di consegne tra il personale uscente ed il/i nuovo/i incaricato/i.

L'Azienda si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale, qualora quest'ultimo non consenta il buono svolgimento delle attività, oppure nel caso in cui il soggetto dipendente sia destinatario di due contestazioni da parte della Stazione appaltante.

L'esecutore dell'appalto è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell'Azienda non esonera le responsabilità del fornitore per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta Aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Per quanto ivi non previsto valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro.

L'Azienda può richiedere l'allontanamento di quel personale della società Aggiudicataria che non si sia comportato con correttezza.

In particolare la società Aggiudicataria deve curare che il proprio personale:

- segnali subito agli organi competenti dell'Azienda ed al proprio responsabile diretto ogni anomalia, atto, fatto o disfunzione, anche tecnica, che si rilevasse durante lo svolgimento dell'appalto o che risultasse pregiudizievole per lo svolgimento dell'appalto o per l'Azienda Ulss 2;
- tenga sempre un contegno corretto e professionalmente adeguato;
- non prenda ordini da estranei in merito all'espletamento dell'appalto;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

La Ditta Aggiudicataria si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste dell'Azienda in questo caso, saranno impegnative per la società Aggiudicataria.

Tutto il personale che dipenderà, ad ogni effetto, direttamente dall'Aggiudicatario, dovrà essere capace e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e dovrà essere curato nella persona.

Dovrà inoltre mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica che le prestazioni in appalto richiedono. Il personale dovrà garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono della fornitura, dei servizi e dei lavori oggetto del contratto.

Deve inoltre essere di pieno gradimento all'Azienda che ha facoltà di richiedere, in ogni momento, l'allontanamento per manifesta incompatibilità, per imperizia, mancanza di probità o altro, giustificandone i motivi.

Nei periodi di ferie o malattia, il personale dipendente dell'Appaltatore dovrà essere sostituito tempestivamente senza alcun costo aggiuntivo per l'Azienda. L'Appaltatore dovrà provvedere a comunicare i nominativi, la qualifica e le abilitazioni professionali del personale sostitutivo.

L'Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Nel caso in cui il personale dell'Appaltatore o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e attività tali da non consentire il buon svolgimento delle attività tanto da costituire grave inadempimento, o violino gli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

## ART. 22 - CORRISPETTIVI E REVISIONE PREZZI

I corrispettivi contrattuali dovuti all'Appaltatore dalla Stazione appaltante sono calcolati sulla base del canone e dei prezzi offerti riportati in offerta.

In relazione al presente servizio, il canone e i prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente documento e negli altri atti di gara, pena la risoluzione di diritto del Contratto.

Gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Stazione appaltante.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, oltre a quanto previsto negli atti di gara, alle caratteristiche tecniche e all'offerta tecnica dell'Appaltatore. In ogni caso l'Appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale che deve intendersi onnicomprensivo.

## ART. 23 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del servizio oggetto del presente appalto, per il quale non siano sorte contestazioni, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura all'Azienda Ulss 2, ai sensi della normativa vigente.

La fatturazione dovrà essere distinta per tipologia di attività.

La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile posticipata e con presentazione, da parte della Ditta aggiudicataria, della documentazione inerente i servizi prestati, vistata per quanto di competenza delle Strutture dell'Azienda ULSS interessate, sulla base del corrispettivo offerto in sede di gara.

La Ditta aggiudicataria nei rapporti con l'AULSS2 dovrà procedere all'emissione ed alla trasmissione delle **fatture in forma elettronica**, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore e di seguito richiamati.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché il servizio sia stato regolarmente eseguito, secondo quanto previsto dal presente Capitolato Speciale e dall'offerta tecnica dell'Appaltatore. A tal fine la Stazione appaltante verificherà il corretto addebito del corrispettivo entro 30 gg dalla data di ricevimento delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A.). Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro i 30 giorni successivi dall'esito positivo di dette verifiche di conformità di addebito del corrispettivo.

Tale termine è da considerarsi corretta prassi commerciale del settore, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/02, modificato dal D.Lgs. 192/2012, e dall'art. 113-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'operatore economico viene informato che nel sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it), sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara).

Le fatture dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- un prospetto di dettaglio mensile riportante i “registri di percorso” e i “moduli” (per trasporti non programmati su chiamata, come previsto nei precedenti articoli del presente Capitolato, per ogni giornata di esecuzione del servizio sui quali dovranno essere indicati: data; ora di inizio e fine del servizio; numero chilometri iniziale e numero chilometri finale; targa del mezzo di ogni linea/percorso;
- altri reports definiti in accordo con l’Azienda ULSS.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all’Appaltatore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN, le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i, prima della stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il l’Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana.

Il Tesoriere dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana è, attualmente, “INTESA SANPAOLO S.p.A.”.

L’Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità, nome e cognome e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge, salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

La Stazione Appaltante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all’Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 codice civile).

Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l’Appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel Contratto. Qualora l’appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata A.R. da parte dell’ULSS.

E’ fatto espresso divieto all’appaltatore di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con l’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, vantati nei confronti di questa.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l’appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’Azienda Ulss e la Ditta aggiudicataria potranno chiedere, a seguito di variazioni dei percorsi, appositi incontri per aggiornare il corrispettivo dovuto in base alle variazioni intervenute. L’aggiornamento di detto corrispettivo, in aumento o in diminuzione, sarà effettuato sulla base del costo chilometrico indicato nel dettaglio che accompagna l’offerta (si veda il Disciplinare di gara – Dettaglio offerta economica).

L’Azienda procederà al pagamento del corrispettivo dovuto alla Ditta aggiudicataria, previa verifica della regolarità contributiva.

In caso di R.T.I., il pagamento sarà effettuato alla capogruppo o alle singole imprese costituenti il R.T.I.

I canoni e i prezzi offerti rimarranno fissi ed invariabili per il periodo di validità del contratto e si intenderanno onnicomprensivo di ogni costo necessario all'erogazione del servizio (es: oneri retributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi, spese generali connesse agli automezzi, spese per l'eventuale registrazione del contratto ecc.) ad esclusione dell'I.V.A..

## **ART. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

E' vietata la cessione del contratto, ai sensi dell'art. 105 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al paragrafo precedente, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 C.C.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante.

Si precisa che l'Azienda, ai sensi dell'art. 1 del "Protocollo di Legalità", di cui all'articolo appositamente dedicato nel presente Capitolato, non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Con il deposito del contratto di subappalto, la Ditta appaltatrice deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso l'Azienda almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del servizio o delle prestazioni date in subappalto.

L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I subappaltatori trasmettono alla Stazione appaltante, per tramite dell'affidatario, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

La Stazione appaltante verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

La Ditta appaltatrice ed il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

In caso di subappalto, si precisa che il subappaltatore deve rispettare l'organizzazione ed i dettagli tecnici/operativi proposti in sede di gara dalla Ditta appaltatrice.

## **ART. 25 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

All'affidamento del servizio di cui trattasi si applicano:

- a) le disposizioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.;
- b) le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso, in data 06/04/2017, ai fini della prevenzione dei tentativi

di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- c) il protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra Regione Veneto, Uffici territoriali del Governo del Veneto, Anci e Upi, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria della presente procedura verrà immediatamente ed automaticamente risolto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.) al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1) dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informative interdittive ai sensi dell'art. 91, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.

In tal caso la stazione appaltante applica a carico della Ditta Aggiudicataria, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera in ogni caso inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto.

3) nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria sia inadempiente all'obbligo di dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

4) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

La Stazione appaltante si riserva di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629 del 06/09/1982, convertito nella L. n. 726 del 12/10/1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della Ditta sub affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di una attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di subappaltare o sub affidare parte dei servizi a favore di imprese partecipanti alla procedura di gara per l'affidamento dell'appalto in questione.

La Ditta aggiudicataria dovrà inserire nell'eventuale contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i..

La Ditta Aggiudicataria si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nell'eventuale subcontratto

una clausola che preveda anche l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o dell'eventuale subcontratto, salvo il maggior danno.

La Ditta aggiudicataria dovrà altresì riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo dovrà essere assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 1 del Protocollo di legalità sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso, in data 06/04/2017, le Ditte esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture devono osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.

## **ART. 26 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

La Ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 30.01.2014 e pubblicato nel sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it) - Sez. Amministrazione Trasparente.

La Ditta aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che, a qualunque titolo, sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

## **ART. 27 – NORMATIVA E INNOVAZIONE NORMATIVA**

L'appaltatore deve uniformarsi a tutte le normative esistenti in materia che regolano le modalità di trasporto dei materiali e l'esecuzione dei servizi resi, oggetto del presente documento.

Qualora nel corso della validità del contratto fossero emanate nuove normative regionali, nazionali o comunitarie per quanto attiene i trasporti e le modalità di trasporto, la conservazione di quanto trasportato, la rilevazione delle temperature, le autorizzazioni ed in generale per nuovi istituti giuridici che impattino sull'esecuzione dei servizi resi, l'Appaltatore è tenuto a uniformarsene senza alcun aumento di prezzo.

Inoltre, il fornitore è tenuto a rinnovare e trasmettere alla Stazione Appaltante le autorizzazioni e le certificazioni nel caso dovessero scadere nel corso di esecuzione contrattuale.

## **ART. 28 - VARIAZIONI SOGGETTIVE**

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

#### **ART. 29 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – D.U.V.R.I.**

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara.

Si precisa che nel presente caso, trattandosi di contratti per l'affidamento del “servizio di trasporto campioni biologici ed altro materiale conto terzi” valutata la presenza di rischi da interferenza legati allo specifico appalto di livello NON TRASCURABILE, si ritiene necessaria l'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel D.U.V.R.I. allegato al presente Capitolato - **Allegato 4** - per le quali si prevede un onere economico annuo di Euro 800,00= + Iva al 22%, corrispondenti ad Euro 2.400,00= + Iva al 22% per il periodo di 36 mesi.

L'onere economico, come sopra determinato, si riferisce all'intera procedura d'appalto ed è da suddividere equamente tra i tre lotti in gara, come esposto nella sotto riportata tabella:

Lotto	Importo senza Iva triennale	Importo con Iva al 22% triennale
1	800,00	976,00
2	800,00	976,00
3	800,00	976,00
TOTALE	2.400,00	2.928,00

Vista la pandemia in corso, causata dall'emergenza sanitaria per il virus COVID-19, il personale della Ditta aggiudicataria accede presso le strutture sanitarie dell'Azienda ULSS n. 2 rispettando le misure di contenimento e di protezione individuale per la collettività secondo quanto previsto dalla legislazione attualmente in vigore. Altresì seguirà scrupolosamente le disposizioni organizzative interne alle strutture sanitarie dell'Azienda ULSS n. 2 inerenti anche ai percorsi pedonali consentiti e consulterà la documentazione specifica allegata al DUVRI.

#### **ART. 30 - GARANZIE, DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA DI ASSICURAZIONE**

E' obbligo del prestatore del servizio stipulare con Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data del presente appalto, specifica polizza assicurativa di RCTO (Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'Opera), avente per oggetto analoga attività del presente appalto, e riportando espresso richiamo al relativo CIG. La polizza dovrà

prevedere un massimale RCT non inferiore ad € 5.000.000,00 unico per sinistro senza limitazione per anno, e un massimale RCO non inferiore ad € 3.000.000,00 unico per sinistro e senza limitazioni per anno e una validità non inferiore alla durata del servizio. È ammessa la copertura annuale della polizza con le indicazioni che seguono più avanti.

La polizza dovrà inoltre:

1. riportare tra il novero dei terzi la Stazione appaltante, i suoi Amministratori, i suoi dipendenti e collaboratori;
2. riportare espressamente tra il novero degli “Assicurati” (cfr. Definizioni di polizza) oltre al prestatore del servizio, la Stazione appaltante, i suoi amministratori, i suoi dipendenti, nonché in genere tutti coloro che partecipano alla prestazione del servizio ed in regola con la normativa vigente;
3. il pagamento della polizza in forma FLAT ovvero unico, annuo senza regolazione del premio a fine periodo assicurativo. In alternativa l’indicazione che il mancato pagamento della regolazione non influisce sulla efficacia della copertura assicurativa;
4. riportare espressamente un periodo di mora dei pagamenti di rinnovo annuale di 30 giorni, con obbligo per l’assicuratore di tenere in copertura la polizza per un ulteriore periodo di 30 giorni dalla scadenza della prima mora;
5. prevedere espressamente che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibili alla Stazione appaltante;
6. essere redatta in lingua italiana.

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui sopra, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza di RCTO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa (Appendice di precisazione/estensione), nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto del presente appalto con espresso richiamo al CIG di riferimento, riportano i massimali RCT e RCO con espressa dicitura che si intendono per sinistro e senza limitazione per anno, richiamando tutte le specifiche da 1. a 6. di cui sopra. La polizza e/o l’appendice di precisazione, dovrà essere posta in visione alla Stazione appaltante prima dell’inizio delle attività oggetto del presente appalto, in originale o copia conforme e debitamente quietanzata dall’assicuratore per conferma di avvenuto pagamento. Le quietanze di eventuale rinnovo della copertura, dovranno essere consegnate in originale o in copia conforme alla Stazione appaltante, nei 30 giorni successivi al termine di ogni periodo assicurativo, debitamente quietanzate dall’assicuratore per conferma di pagamento.

Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

L’Appaltatore dovrà inoltre essere garantito per l’Assicurazione RCA con i seguenti massimali minimi:

- Euro 10.000.000,00= per sinistro
- Euro 8.000.000,00= per sinistro per danni a persone;
- Euro 2.000.000,00= per sinistro per danni a cose.

Eventuali scoperti e/o franchigie previste nella/e polizza/e non saranno in nessun caso opponibili all’Azienda ULSS n. 9 e ai terzi in genere, ma faranno integralmente carico alla Ditta aggiudicataria.

Almeno 15 giorni prima dell’inizio del servizio, la Ditta dovrà presentare l’elenco dei veicoli che utilizzerà per il servizio, con le caratteristiche di cui al presente articolo, con relativa copia dei libretti di circolazione e licenza d’uso, copia della copertura assicurativa.

## **ART. 31 – CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI E PENALITÀ**

## A) Contestazioni

L'Azienda ULSS n. 2 farà pervenire alla Ditta, per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni e i rilievi conseguenti ai controlli effettuati dal proprio personale incaricato. Comunicherà altresì eventuali prescrizioni alle quali la Ditta dovrà uniformarsi nei tempi che l'Azienda ULSS n. 2 indicherà.

In caso di difformità del servizio rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all'applicazione di penali fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di controlli svolti ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore, come di seguito specificato.

## B) Penali per non conformità rilevate con il sistema di controllo di risultato (livelli di servizio):

- Per ogni trasporto non avvenuto, rispetto a quelli programmati e quelli in urgenza:  
**Fino ad euro 1.000,00** per ogni trasporto non eseguito.
- Per mancato rispetto degli orari di trasporto (salvo casi di forza maggiore), per il servizio di trasporto programmato:  
**Fino ad euro 200,00** per ogni 30 minuti di ritardo.
- Per trasporti avvenuti oltre i 60 minuti, dal momento della chiamata all'inizio del servizio (salvo casi di forza maggiore), per il "trasporto in urgenza":  
**Fino ad euro 500,00** per ogni 15 minuti di ritardo.
- Per mancato rispetto delle temperature di conservazione:  
**Fino ad euro 1.000,00** per ogni evento verificatosi.

## C) Penali per altre non conformità

L'U.L.S.S. n. 2, inoltre, **si riserva** di applicare una penale, a seguito di violazioni inerenti al monitoraggio dei requisiti del servizio (come ad es.: il mancato rispetto di quanto previsto nell'offerta tecnica, la mancata osservanza degli obblighi a carico dell'Appaltatore e degli obblighi a carico del personale addetto di cui si avvale, mancato rispetto procedure di sicurezza secondo quanto previsto da D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ecc. ...) che va **da un minimo di 100,00 Euro ad un massimo di 1.000,00 Euro** a seconda della gravità riscontrata, sulla base di un protocollo operativo concordato tra le parti.

\*\*\*

L'Azienda ULSS n. 2 **si riserva, altresì, previa sottoscrizione di un protocollo operativo in accordo con l'Appaltatore, di attivare** il monitoraggio della "*customer satisfaction*" e le "*verifiche ispettive*" (*audit*).

Nel caso venisse attivata la "*customer satisfaction*" si riportano le penalità che l'Amministrazione si riserva di applicare per un giudizio degli utilizzatori inferiore a 60/100 per ogni singola categoria di giudizi:

- Euro 500,00 per ogni rilevazione, con giudizi inferiori a 60/100 e superiore a 50/100;
- Euro 1.000,00 per ogni rilevazione con giudizi inferiori a 50/100

\*\*\*

Tutte le contestazioni ufficiali operate nei confronti della Ditta aggiudicataria saranno precedute da un riscontro dei fatti effettuato in contraddittorio con il responsabile referente della Ditta stessa o generando elementi oggettivi di presenza delle contestazioni (es. fotografie).

I parametri di valutazione per l'applicazione delle penali saranno definiti nella fase d'avvio del servizio tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore.

Tutte le contestazioni ufficiali operate nei confronti della Ditta aggiudicataria saranno precedute da un riscontro dei fatti effettuato in contraddittorio con il Referente della Ditta stessa o generando elementi oggettivi di presenza delle contestazioni.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, stabilite dal presente articolo, saranno contestate all'Appaltatore per iscritto.

L'Appaltatore potrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con la Stazione Appaltante o a qualsiasi altro titolo dovute - e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, la Stazione Appaltante ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Per le suddette penali verranno emesse note di addebito da parte della Stazione Appaltante.

## ART. 32 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamato, nonché dai documenti di gara.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto con la Ditta aggiudicataria, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, con lettera inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), e di rivolgersi ad altre Ditte, ponendo a carico dell'aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, nei seguenti casi:

- dopo tre (3) contestazioni scritte per **inadempimento agli obblighi contrattuali** presenti nel presente Capitolato ed al progetto presentato dalla Ditta aggiudicataria;
- nel caso di **inadempimento di notevole importanza**, che faccia venir meno la fiducia nella puntualità e precisione dei successivi adempimenti;
- qualora, comunque, il servizio **non risultasse di completo gradimento** dell'Azienda per cause motivate e comunicate per iscritto.

La Stazione Appaltante, in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 codice civile).

La Stazione Appaltante potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa) e, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto, nei seguenti casi:

1. in qualsiasi momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C., tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e dei mancati guadagni;
2. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
3. di commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi antimafia;
4. in caso di reiterati ritardi nell'esecuzione del servizio o reiterato mancato rispetto delle modalità di esecuzione dello stesso;
5. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, nel caso di concordato preventivo (salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16/03/1942, n. 267 e s.m.i.), di fallimento (fatto salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), di liquidazione coatta o in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
6. in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
7. nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta dell'Azienda ULSS;
8. nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore ovvero in caso di perdita dei requisiti richiesti dal Disciplinare accertata dalla Stazione appaltante in corso di esecuzione del contratto;
9. in caso di mancato rispetto dei termini dell'avvio del servizio previsto dal presente Capitolato;
10. in caso di mancata rispondenza ai requisiti tecnico-qualitativi stabiliti nel presente Capitolato;
11. in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato e nei restanti atti di gara.

In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato all'Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto del servizio oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).

Inoltre, il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno all'Impresa inadempiente.

All'Impresa inadempiente, sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Impresa appaltatrice. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, la Ditta dovrà comunque garantire, a richiesta dell'Azienda Sanitaria la continuità del servizio di cui al presente appalto, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altra Ditta e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, questa Amministrazione risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto con nota prot. n. 210747 del 03/05/2011.

### **ART. 33 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO**

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'ULSS 2 Marca Trevigiana, nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'ULSS 2 Marca Trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'ULSS 2 Marca trevigiana quale Titolare del trattamento, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere dell'appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali propri soci, rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati alla stazione appaltante ai fini dell'esecuzione del contratto di cui al presente appalto, e, in particolare il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

### **ART. 34 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI**

L'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) p.e.c. (posta elettronica certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto;
- b) telefax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel contratto;
- c) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- d) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

### **ART. 35 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore

s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato, si conviene che, in ogni caso, la Stazione appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r. / p.e.c., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, la Stazione Appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso.

#### **ART. 36 – RECESSO**

In caso di recesso troverà applicazione l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché le norme del Codice Civile in materia.

#### **ART. 37 – NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza del Piano aziendale per la prevenzione della corruzione 2019-2021 (pubblicato nel sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it) – Sez. Amministrazione Trasparente), approvato dall'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana sulla base della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e della Delibera n. 1064/2019 con la quale l'A.N.AC. ha approvato il "Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021".

La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 38 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta aggiudicataria e l'Azienda Sanitaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.

#### **ART. 39 - DISPOSIZIONI FINALI**

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, la Stazione appaltante e l'Appaltatore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubblici servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Allegato n. 1 – Trasporti programmati Lotto n. 1;

Allegato n. 2 – Trasporti programmati Lotto n. 2;

Allegato n. 3 – Trasporti su chiamata maggiormente frequenti Lotto n. 1;

Allegato n. 4 – D.U.V.R.I. completo di procedura aziendale PR-UO 23 – “Trasporto e conservazione materiali biologici a scopo diagnostico”.

<b>ART. 1 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO .....</b>	<b>2</b>
<b>ART. 2 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO. ....</b>	<b>2</b>
<b>ART. 3 - CRITERI GENERALI PER I TRASPORTI.....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 4 - DISPOSITIVI DI MISURAZIONE/TRACCIABILITA' DELLA TEMPERATURA .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 5 - SERVIZIO DI TRASPORTO SU CHIAMATA.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 6 - MATERIALI DA TRASPORTARE .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 7 - CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI .....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 8 - SERVIZI GESTIONALI .....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 9 - CARATTERISTICHE MEZZI DI TRASPORTO.....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 10 - MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI.....</b>	<b>19</b>
<b>ART. 11 - ATTIVAZIONE DEI SERVIZI .....</b>	<b>19</b>
<b>ART. 12 – SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO .....</b>	<b>19</b>
<b>ART. 13 – CONTINUITÀ DEL SERVIZIO .....</b>	<b>23</b>
<b>ART. 14 - RESPONSABILE DEI RAPPORTI CON LA DITTA AGGIUDICATARIA.....</b>	<b>24</b>
<b>ART. 15 - PERIODO DI PROVA.....</b>	<b>24</b>
<b>ART. 16 - OBBLIGHI DELLA DITTA .....</b>	<b>24</b>
<b>ART. 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA .....</b>	<b>26</b>
<b>ART. 18 - GARANZIA DEFINITIVA .....</b>	<b>27</b>
<b>ART. 19 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI.....</b>	<b>28</b>
<b>ART. 20 - CONTROLLI QUALITATIVI PERIODICI.....</b>	<b>28</b>
<b>ART. 21 - PERSONALE DIPENDENTE E OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO .....</b>	<b>29</b>
<b>ART. 22 - CORRISPETTIVI E REVISIONE PREZZI .....</b>	<b>31</b>
<b>ART. 23 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....</b>	<b>31</b>
<b>ART. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....</b>	<b>33</b>
<b>ART. 25 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.....</b>	<b>33</b>
<b>ART. 26 - CODICE DI COMPORTAMENTO .....</b>	<b>35</b>
<b>ART. 27 – NORMATIVA E INNOVAZIONE NORMATIVA .....</b>	<b>35</b>
<b>ART. 28 - VARIAZIONI SOGGETTIVE.....</b>	<b>35</b>

<b>ART. 29 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – D.U.V.R.I. ....</b>	<b>36</b>
<b>ART. 30 - GARANZIE, DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA DI ASSICURAZIONE .....</b>	<b>36</b>
<b>ART. 31 – CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI E PENALITÀ .....</b>	<b>37</b>
<b>ART. 32 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>39</b>
<b>ART. 33 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO .....</b>	<b>41</b>
<b>ART. 34 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE E COMUNICAZIONI .....</b>	<b>41</b>
<b>ART. 35 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....</b>	<b>41</b>
<b>ART. 36 – RECESSO .....</b>	<b>42</b>
<b>ART. 37 – NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....</b>	<b>42</b>
<b>ART. 38 - FORO COMPETENTE .....</b>	<b>42</b>
<b>ART. 39 - DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>42</b>